

DCCXXI. SEDUTA

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 1951

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Congedi	Pag. 28629	GASPAROTTO	Pag. 28646
Disegni di legge :		BERTONE	28646, 28648
(Deferimento all'esame di Commissioni per-		BRATTENBERG	28647, 28651, 28655, 28656
manenti)	28630	DE LUCA	28652
(Trasmissione)	28630	RICCIO	28654
Disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42 » (1698) (Approvazione)	28330	BOSCO	28659
Disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42 » (1699) (Approvazione)	28634	PRESIDENTE	28653, 28654
Disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1942-43 » (1799) (Approvazione):		Disegno di legge: « Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno » (1785) (Discussione):	
TOMMASINI, <i>relatore</i>	28638	ROMANO Antonio	28662
GALATI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	28638	MANCINI	28666
Disegno di legge: « Riordinamento dell'Ordine cavalleresco "Al merito del lavoro" » (1740) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):		RICCIO	28672
MOLINELLI	28642, 28643, 28650, 28659	Interrogazioni (Annunzio)	28675
CINGOLANI	28642, 28655, 28660		
ZIINO	28643, 28644, 28647, 28650, 28653, 28654, 28655, 28659, 28660, 28661		
CAMPILLI, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	28645, 28648, 28650, 28655, 28656, 28659		

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bisori per giorni 8; Pallastrelli per giorni 5; Perini per giorni 15; Persico per giorni 8; Ricci Federico per giorni 1; Santero per giorni 14; Merlin Umberto per giorni 10.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, concernente modificazioni alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, per la collaudazione di lavori pubblici » (2026);

« Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli Enti comunali di consumo e la concessione dei relativi finanziamenti » (2027);

« Modifiche alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza per gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia » (2028);

« Proroga della legge 10 agosto 1950, n. 724, sui miglioramenti delle pensioni della gente di mare » (2029);

« Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura » (2030);

« Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, concernente provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità » (2031).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o in sede deliberante.

**Deferimento di disegni di legge
all'esame di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che le Commissioni alle quali sono stati deferiti per l'esame i disegni di legge della cui presentazione diedi comunicazione nelle sedute del 20 e 23 corrente sono le seguenti:

3^a Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-danese firmato a Copenaghen il 1° luglio 1950, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi » (2012) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo);

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali » (2025) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Provvedimenti per la Galleria nazionale di Brera in Milano » (2013), d'iniziativa dei senatori Cosattini, Gonzales e Gasparotto, previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Mi riservo di comunicare al Senato quali di detti disegni di legge saranno deferiti alle Commissioni competenti, non solo per l'esame ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42 » (1698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

ESERCIZIO 1938-39

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto in L. 224.491.647,18
delle quali furono riscosse. » 184.157.361,73
e rimasero da riscuotere . L. 40.334.285,45

(È approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite:
in L. 224.491.647,18
delle quali furono pagate » 33.269.183,38
e rimasero da pagare . . L. 191.222.463,80

(È approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate:
in L. 39.671.160,65
delle quali furono riscosse » 38.497.288,90
e rimasero da riscuotere . L. 1.173.871,75

(È approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate:

in	L.	180.383.884,24
delle quali furono pagate »		137.406.013,07
le rimasero da pagare . .	L.	42.977.871,17

(È approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1938-39, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1938-39 (articolo 1)		
	L.	40.334.285,45
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3)		
		1.173.871,75
Residui attivi al 30 giugno 1939		
	L.	41.508.157,20

(È approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1938-39 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1938-39 (articolo 2). L.		
		191.222.463,80
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4).		
		42.977.871,17
Residui passivi al 30 giugno 1939		
	L.	234.200.334,97

(È approvato).

ESERCIZIO 1939-40

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto:

in	L.	257.541.475,24
delle quali furono riscosse		161.415.535,31
<hr/>		
e rimasero da riscuotere	L.	96.125.939,93
<hr/>		

(È approvato).

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite:

in	L.	257.541.475,24
delle quali furono pagate		43.126.912,26
<hr/>		
e rimasero da pagare.	L.	214.414.562,98
<hr/>		

(È approvato).

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1938-39 restano determinate:

in	L.	41.508.157,20
delle quali furono riscosse		40.291.666,65
<hr/>		
e rimasero da riscuotere	L.	1.216.490,55
<hr/>		

(È approvato).

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1938-39 restano determinate:

in	L.	234.200.334,97
delle quali furono pagate		172.565.126,46
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	61.635.208,51
<hr/>		

(È approvato).

Art. 11.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1939-40, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1939-40 (articolo 7).	L.	96.125.939,93
--	----	---------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 9).		1.216.490,55
<hr/>		

Residui attivi al 30 giugno 1940	L.	97.342.430,48
<hr/>		

(È approvato).

Art. 12.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1939-40 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1939-40 (articolo 8).	L.	214.414.562,98
--	----	----------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 10).		61.635.208,51
<hr/>		

Residui passivi al 30 giugno 1940	L.	276.049.771,49
<hr/>		

(È approvato).

1948-51 - DCCXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

27 NOVEMBRE 1951

ESERCIZIO 1940-41

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto:

in	L.	280.465.649,48
delle quali furono riscosse . .		175.363.407,93
e rimasero da riscuotere . . .	L.	<u>105.102.241,55</u>

(È approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite:

in	L.	280.465.649,48
delle quali furono pagate . . .		39.278.561,56
e rimasero da pagare.	L.	<u>241.187.087,92</u>

(È approvato).

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate:

in	L.	97.342.430,48
delle quali furono riscosse. . .		45.727.132,41
e rimasero da riscuotere. . . .	L.	<u>51.615.298,07</u>

(È approvato).

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate:

in	L.	276.049.771,49
delle quali furono pagate. . . .		198.175.347,52
e rimasero da pagare.	L.	<u>77.874.423,97</u>

(È approvato).

Art. 17.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1940-41, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1940-41 (articolo 13)	L.	105.102.241,55
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15).		51.615.298,07
Residui attivi al 30 giugno 1941	L.	<u>156.717.539,62</u>

(È approvato).

Art. 18.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1940-41 (articolo 14).	L.	241.187.087,92
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 16).		77.874.423,97
Residui passivi al 30 giugno 1941	L.	<u>319.061.511,89</u>

(È approvato).

ESERCIZIO 1941-42

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1941-1942, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto:

in	L.	329.822.946,69
delle quali furono riscosse »		210.049.154,79
e rimasero da riscuotere	L.	<u>119.773.791,90</u>

(È approvato).

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1941-42, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite:

in	L.	329.822.946,69
delle quali furono pagate »		79.748.940,30

e rimasero da pagare. . .	L.	250.074.006,39
---------------------------	----	----------------

(È approvato).

Art. 21.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1940-41 restano determinate:

in	L.	156.717.539,62
delle quali furono riscosse »		37.198.844,83

e rimasero da riscuotere L.	119.518.694,79
-----------------------------	----------------

(È approvato).

Art. 22.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1940-41 restano determinate:

in	L.	319.061.511,89
delle quali furono pagate »		180.178.013,88

e rimasero da pagare. . .	L.	138.883.498,01
---------------------------	----	----------------

(È approvato).

Art. 23.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1941-42 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1941-42 (articolo 19)	L.	119.773.791,90
--	----	----------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21). . . .		119.518.694,79
--	--	----------------

Residui attivi al 30 giugno 1942	L.	239.292.486,69
--	----	----------------

(È approvato).

Art. 24.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1941-42 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1941-42 (articolo 20)	L.	250.074.006,39
--	----	----------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22).		138.883.498,01
--	--	----------------

Residui passivi al 30 giugno 1942	L.	388.957.504,40
---	----	----------------

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42 » (1699).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

ESERCIZIO 1938-39

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio 1938-39 per la competenza propria dell'esercizio medesimo,

sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto:

in	L.	1.195.799.304,03
delle quali furono riscosse.		1.111.608.001,57

e rimasero da riscuotere.	L.	84.191.302,46
---------------------------	----	---------------

(È approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite:

in	L.	1.195.799.304,03
delle quali furono pagate.		865.958.338,77

e rimasero da pagare.	L.	329.840.965,26
-----------------------	----	----------------

(È approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate:

in	L.	84.404.958,55
delle quali furono riscosse.		73.411.140,90

e rimasero da riscuotere.	L.	10.993.817,65
---------------------------	----	---------------

(È approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1937-38, restano determinate:

in	L.	437.533.297,56
delle quali furono pagate.		299.690.750,63

e rimasero da pagare.	L.	137.842.546,93
-----------------------	----	----------------

(È approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1938-39 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1938-1939 (articolo 1).	L.	84.191.302,46
--	----	---------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3).		10.993.817,65
---	--	---------------

Residui attivi al 30 giugno 1939.	L.	95.185.120,11
-----------------------------------	----	---------------

(È approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1938-39 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1938-39 (articolo 2).	L.	329.840.965,26
--	----	----------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4).		137.842.546,93
---	--	----------------

Residui passivi al 30 giugno 1939.	L.	467.683.512,19
------------------------------------	----	----------------

(È approvato).

ESERCIZIO 1939-40

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio 1939-40 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto:

1948-51 - DCCXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

27 NOVEMBRE 1951

in L.	1.361.681.744,40
delle quali furono riscosse .	1.270.331.303,95
e rimasero da riscuotere. L.	<u>91.350.440,45</u>

(È approvato).

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite:

in L.	1.361.681.744,40
delle quali furono pagate.	889.173.135,97
e rimasero da pagare. . L.	<u>472.508.608,43</u>

(È approvato).

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1938-39, restano determinate:

in L.	95.185.120,11
delle quali furono riscosse.	83.450.123,21
e rimasero da riscuotere. L.	<u>11.734.996,90</u>

(È approvato).

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1938-39, restano determinate:

in L.	467.683.512,19
delle quali furono pagate .	317.202.040,68
e rimasero da pagare . L.	<u>150.481.471,51</u>

(È approvato).

Art. 11.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1939-40 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere
sulle entrate accertate per

la competenza propria dell'esercizio 1939-40 (articolo 7) L.	91.350.440,45
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 9) .	<u>11.734.996,90</u>

Residui attivi al 30 giugno 1940 L.	<u>103.085.437,35</u>
---	-----------------------

(È approvato).

Art. 12.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1939-40 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1939-40 (articolo 8) L.	472.508.608,43
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 10) .	<u>150.481.471,51</u>

Residui passivi al 30 giugno 1940 L.	<u>622.990.079,94</u>
--	-----------------------

(È approvato).

ESERCIZIO 1940-41

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio 1940-41 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto:

in L.	1.581.863.808,04
delle quali furono riscosse .	1.483.984.023,24
e rimasero da riscuotere L.	<u>97.879.784,80</u>

(È approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite:

in	L.	1.581.863.808,04
delle quali furono pagate .		953.103.008,84

e rimasero da pagare .	L.	628.760.799,20
------------------------	----	----------------

(È approvato).

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate:

in	L.	103.085.437,35
delle quali furono riscosse .		91.468.853,90

e rimasero da riscuotere	L.	11.616.583,45
--------------------------	----	---------------

(È approvato).

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1939-40, restano determinate:

in	L.	622.990.079,94
delle quali furono pagate .		437.489.805,63

e rimasero da pagare .	L.	185.500.274,31
------------------------	----	----------------

(È approvato).

Art. 17.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1940-41 (articolo 13)	L.	97.879.784,80
--	----	---------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15)		11.616.583,45
---	--	---------------

Residui attivi al 30 giugno 1941	L.	109.496.368,25
--	----	----------------

(È approvato).

Art. 18.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1940-41 (articolo 14)	L.	628.760.799,20
--	----	----------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 16) .		185.500.274,31
---	--	----------------

Residui passivi al 30 giugno 1941	L.	814.261.073,51
---	----	----------------

(È approvato).

ESERCIZIO 1941-42

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio 1941-42 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto:

in	L.	1.796.982.495,70
delle quali furono riscosse .		1.696.078.239,45

e rimasero da riscuotere	L.	100.904.256,25
--------------------------	----	----------------

(È approvato).

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, comprese quelle per

1948-51 - DCCXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

27 NOVEMBRE 1951

le partite di giro, accertate nell'esercizio 1941-1942, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite:

in	L.	1.796.982.495,70
delle quali furono pagate		1.147.437.638,57

e rimasero da pagare	L.	649.544.857,13
--------------------------------	----	----------------

(È approvato).

Art. 21.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1940-41 restano determinate:

in	L.	109.496.368,25
delle quali furono riscosse		105.156.524,65

e rimasero da riscuotere	L.	4.339.843,60
------------------------------------	----	--------------

(È approvato).

Art. 22.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1940-41 restano determinate:

in	L.	814.261.073,51
delle quali furono pagate		480.538.327,03

e rimasero da pagare	L.	333.722.746,48
--------------------------------	----	----------------

(È approvato).

Art. 23.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1941-42 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1941-42 (articolo 19)	L.	100.904.256,25
--	----	----------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 21)		4.339.843,60
---	--	--------------

Residui attivi al 30 giugno 1942	L.	105.244.099,85
--	----	----------------

(È approvato).

Art. 24.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1941-42 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1941-42 (articolo 20)	L.	649.544.857,13
--	----	----------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22)		333.722.746,48
---	--	----------------

Residui passivi al 30 giugno 1942	L.	983.267.603,61
---	----	----------------

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1942-43 » (1799).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1942-43 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Si passa quindi alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

AZIENDA AUTONOMA
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, comprese quelle per le partite di giro

1948-51 - DCCXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

27 NOVEMBRE 1951

accertate nell'esercizio 1942-43 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto:

in	L.	2.106.778.042,46
delle quali furono rimosse.		1.988.457.747,68

e rimasero da riscuotere.	L.	118.320.294,78
---------------------------	----	----------------

(È approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio 1942-1943, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite:

in	L.	2.106.778.042,46
delle quali furono pagate. . .		1.249.740.279,09

e rimasero da pagare . . .	L.	857.037.763,37
----------------------------	----	----------------

(È approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1941-42 restano determinate:

in	L.	105.244.099,85
delle quali furono rimosse.		104.244.099,85

e rimasero da riscuotere.	L.	1.000.000 —
---------------------------	----	-------------

TOMMASINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo semplicemente richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo su queste cifre che ho già segnalato nella mia relazione. Infatti alla chiusura dell'esercizio 1942-43 le entrate rimaste da riscuotere restano determinate in lire 105.244.099,85 delle quali furono rimosse 104.244.099,85 e rimasero da riscuotere lire un milione. Le cifre ri-

sentono evidentemente di arrotondamento perchè solo così ci spieghiamo la cifra tonda di un milione. Questo volevo dire interpretando il pensiero dei colleghi e credo del Presidente.

GALATI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sarà tenuto conto dell'osservazione del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1941-42 restano determinate:

in	L.	983.267.603,61
delle quali furono pagate. . .		596.476.436,63

e rimasero da pagare. . .	L.	386.791.166,98
---------------------------	----	----------------

(È approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1942-43 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1942-43 (articolo 1). L. 118.320.294,78

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3). 1.000.000 —

Residui attivi al 30 giugno 1943.	L.	119.320.294,78
---	----	----------------

(È approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1942-1943 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1942-43 (articolo 2). L. 857.037.763,37

1948-51 - DCCXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

27 NOVEMBRE 1951

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4). . . 386.791.166,98

Residui passivi al 30 giugno 1943. L. 1.243.828.930,35

(È approvato).

AZIENDA DI STATO
PER I SERVIZI TELEFONICI.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1942-43, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto:

in. L. 402.894.205,32
delle quali furono riscosse. . 269.309.495,12

e rimasero da riscuotere. L. 133.584.710,20

(È approvato).

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1942-43, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite:

in. L. 402.894.205,32
delle quali furono pagate. . 87.118.567,85

e rimasero da pagare. . L. 315.775.637,47

(È approvato).

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1941-42 restano determinate:

in. L. 239.292.486,69
delle quali furono riscosse. . 152.707.169,30

e rimasero da riscuotere. L. 86.585.317,39

(È approvato).

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1941-42 restano determinate:

in. L. 388.957.504,40
delle quali furono pagate. . 254.542.271,32

e rimasero da pagare. . L. 134.415.233,08

(È approvato).

Art. 11.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1942-1943 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1942-43 (articolo 7) L. 133.584.710,20

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 9). . 86.585.317,39

Residui attivi al 30 giugno 1943. L. 220.170.027,59

(È approvato).

Art. 12.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1942-43 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1942-43 (articolo 8). L. 315.775.637,47

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 10). . 134.415.233,08

Residui passivi al 30 giugno 1943. L. 450.190.870,55

(È approvato).

AMMINISTRAZIONE
DELLE FERROVIE DELLO STATO.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1942-43, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto:

in	L. 40.386.191.667,30
delle quali furono riscosse.	34.957.902.036,62
<hr/>	
e rimasero da riscuotere	L. 5.428.289.630,68

(È approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1942-43, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite:

in	L. 40.386.191.667,30
delle quali furono pagate	32.894.112.063,42
<hr/>	
e rimasero da pagare	L. 7.492.079.603,88

(È approvato).

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1941-42 restano determinate:

in	L. 3.994.555.687,50
delle quali furono riscosse.	3.432.484.210,11
<hr/>	
e rimasero da riscuotere. L.	562.071.477,39

(È approvato).

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1941-42 restano determinate:

in.	L. 4.310.855.978,22
delle quali furono pagate.	2.895.965.101,66
<hr/>	
e rimasero da pagare.	L. 1.414.890.876,56

(È approvato).

Art. 17.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1942-43 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1942-43 (articolo 13).	L. 5.428.289.630,68
---	---------------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15).	562.071.477,39
<hr/>	

Residui attivi al 30 giugno 1943.	L. 5.990.361.108,07
---	---------------------

(È approvato).

Art. 18.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1942-43 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dello esercizio 1942-43 (articolo 14).	L. 7.492.079.603,88
--	---------------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 16).	1.414.890.876,56
<hr/>	

Residui passivi al 30 giugno 1943	L. 8.906.970.480,44
---	---------------------

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Riordinamento dell'Ordine cavalleresco " Al merito del lavoro " » (1740) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Ordine cavalleresco " Al merito del lavoro " ».

MOLINELLI. Domando di parlare per proporre la sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Prego il Senato di esaminare se non sia opportuno rinviare la discussione di questo disegno di legge. Le ragioni che adduco sono quelle stesse dell'onorevole relatore di maggioranza, il quale le espone nel primo periodo della sua relazione, sia pure nel lungo tentativo che segue di confutarle. Egli dice: « C'è chi vorrà affermare che discutere e provvedere per un problema come questo, quando il ritmo legislativo è assillato da tante istanze e preoccupazioni, costituisce ragione di perplessità e di ripulsa ».

Perplessità e ripulsa non possono non essere avvertite in questo momento e dovrebbero essere sufficienti motivi per indurci a rinviare l'esame del disegno di legge relativo all'onorificenza da decretare a coloro che hanno ben meritato nel campo del lavoro.

Ve ne sono altri, ma io rinuncio ad enumerarli. Mi basta dire che in questo momento, mentre il Paese è in così grave ansia per la sciagura che lo ha gravemente colpito, difficilmente comprenderebbe come il Senato non abbia altro di più urgente di cui occuparsi. Infine non può sfuggire che alla questione del riconoscimento onorifico dei meriti del lavoro debba premettersi quel riconoscimento del diritto al al lavoro che finora è invano postulato dalla Costituzione della Repubblica. Per tali ragioni chiedo al Senato di voler rinviare ad altra epoca la discussione del disegno di legge iscritto al quarto punto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il senatore Molinelli ha proposto che sia rinviata la discussione del disegno di legge. Su questa proposta di sospensiva,

a norma del Regolamento, hanno diritto di parlare due senatori a favore e due contro.

Ha chiesto di parlare contro la sospensiva il senatore Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, io sono contro la sospensiva e sono contro non per una specie di filia per tutte le decorazioni. A me pare che, dopo l'approvazione data per la costituzione dell'Ordine al merito della Repubblica, se c'era una decorazione che andava immediatamente ripristinata era proprio questa di cui al disegno di legge n. 1740. Si tratta di una decorazione che mai è stata deprezzata, perfino durante il ventennio, poichè era poco distribuita a differenza di molte altre decorazioni più appariscenti. È una decorazione che è stata assegnata, nello spirito della sua costituzione nel 1901, a degli iniziatori benemeriti, non per lunghi anni di lavoro — questa è un'altra cosa — ma per avere apportato innovazioni, per aver creato delle forme di produttività e di lavoro.

Io conosco un po' la questione perchè anche quando ero Sottosegretario di Stato al lavoro nel 1922, prima della marcia su Roma, nel Ministero Facta, spettava al Sottosegretario al lavoro la presidenza del Consiglio che assegnava quest'Ordine. Ricordo con quale severità e serenità, non solo i rappresentanti dei dicasteri ma gli stessi rappresentanti dei cavalieri del lavoro, vagliavano i titoli dei candidati. È l'unico Ordine che abbia avuto nel Consiglio di amministrazione due caratteristiche, che i cavalieri del lavoro erano giudici dei loro colleghi e che la votazione era a scrutinio segreto e doveva riportare i due terzi dei voti.

Questa decorazione, agli insigniti di essa, dava una distinzione particolare. Non posso perciò comprendere le ragioni per cui oggi si debba rinviare ancora un ritorno allo spirito e alle forme dell'Ordine cavalleresco al merito del lavoro, e questo rinviare, quando molti benemeriti decorati al merito del lavoro sono anche in attesa di una ripresa della loro attività (che è anche una forma benefica, perchè la Federazione dei cavalieri del lavoro non si limita soltanto a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Ordine, ma esercita una azione benefica e di stimolo verso i propri componenti e anche di eccitazione per i nuovi che

1948-51 - DCCXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

27 NOVEMBRE 1951

— siamo tutti uomini — attraverso questa ambita croce rosso-verde tendono a conquistare un posto anche nella vita della Nazione, un po' appariscente); questo rinviare, dicevo, non è opportuno. D'altra parte il concetto cui s'ispira quest'ordine è stato accettato anche nelle Repubbliche socialiste sovietiche russe...

MOLINELLI. Ho fatto una proposta pregiudiziale: non sono entrato nel merito.

CINGOLANI. Ho sfiorato il merito soltanto per dire che il disegno di legge è di attualità, perchè rientra in quell'aspirazione di normalizzazione della situazione, che rimarrebbe altrimenti ancora sospesa. Per questo motivo sono contrario alla sospensione della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ziino per esprimere l'avviso della Commissione.

ZIINO. La Commissione è contraria alla richiesta di sospensiva per le considerazioni già espresse nella relazione scritta al disegno di legge ed ora riassunte dal senatore Cingolani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio per esprimere l'avviso del Governo.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo si dichiara contrario alla sospensiva. Prego il Senato di procedere all'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensiva del senatore Molinelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Dichiaro allora aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Molinelli. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Mi sono estremamente limitato, nell'espone le ragioni per le quali chiedo la sospensiva, proprio perchè speravo che non si dovesse entrare nel merito di questa discussione, mancando il relatore. L'onorevole Ziino, che si è assunto il compito di sostituirlo, mi faceva osservare poco fa che lui stesso non era perfettamente al corrente del merito della legge. Forse è perciò che ne accetta la difesa.

È vero che quest'ordine cavalleresco è antico e, aggiungerò che, in fondo, alcune delle argomentazioni delle quali il relatore

si serve per giustificare le onorificenze che si decretano a uomini particolarmente distinti nel campo della produzione, come nel campo culturale e artistico, hanno un loro valore che deve essere rispettato. Non è quindi una questione pregiudiziale quella che io faccio, non è una posizione demagogica contro le chincaglierie di qualsiasi genere e specie: è una considerazione di fatto relativa alla legge stessa e al modo col quale essa riordina... l'«ordine». È vero che l'«Ordine al merito del lavoro» è stato istituito nel 1898, ma allora non aveva lo stesso carattere che ha oggi. Allora il riconoscimento al merito del lavoro si riferiva al lavoro di qualsiasi specie, cioè al contributo di qualsiasi natura, purchè particolarmente notevole, che il lavoratore dava alla produzione nazionale. Fu soltanto più tardi, nel 1923, in epoca fascista, che tale Ordine fu modificato e che le due categorie, quella dei lavoratori, e quella degli imprenditori di lavoro, cioè, per intenderci, quella di chi dà il lavoro proprio alla produzione nazionale e quella di chi organizza il lavoro altrui al fine di cavarne dei dividendi, costituivano due categorie separate. Agli imprenditori di lavoro fu riservato il cavalierato, ai lavoratori la stella. L'attuale legge, lungi dal tornare al vecchio statuto organizzativo dell'Ordine al merito del lavoro, conserva la distinzione fascista del 1923. Qui vi è già una ragione che dovrebbe indurci a riflettere se non sia il caso, in una Repubblica democratica che, come dicevo prima, è — o dovrebbe essere — basata sul lavoro, di non fare una distinzione così odiosa nel campo di coloro che col braccio o col pensiero contribuiscono al miglioramento delle condizioni economiche del Paese.

Ma vi è anche un'altra ragione che ci induce ad essere contrari alla presentazione e alla discussione in questo momento e, comunque, nella forma in cui esso si presenta davanti a noi, all'accettazione dell'attuale disegno di legge. Il collega Tartufoli, nella sua appassionata relazione — da candidato, direi quasi — fa l'esaltazione della storia dell'Ordine che, a suo dire, è stato sempre un Ordine gelosissimo della propria aristocrazia e merita di essere conservato appunto per tale suo peculiare carattere di riconoscimento supremo dei meriti nel campo del lavoro. Ma in quale campo del lavoro? Il rela-

tore lo confessa poco dopo, affermando che vi sono due campi del lavoro, a suo giudizio: l'uno è quello di coloro che col braccio, nel più semplice e più duro e faticato degli sforzi, partecipano al ciclo produttivo; l'altro è quello di coloro invece i quali vi partecipano con l'energia della loro intelligenza e con la capacità di direzione e di guida che li distinguono. A nessuno sfugge come tale distinzione è economicamente e socialmente arbitraria e come essa ribadisca una impostazione fascista.

Durante il lungo periodo in cui l'Ordine è rimasto in vita, sempre secondo le statistiche del senatore Tartufoli che non si ha ragione di mettere in dubbio, sono stati nominati in Italia, in quarant'anni circa, 1195 cavalieri del lavoro, con una media di 28 ogni anno. Tale media non tiene conto di uno slancio iniziale che fu poi frenato riducendo a 10 annui i candidati ammissibili. Adesso pare che in Italia ci sia un particolare bisogno di cavalleria, perchè con la nuova legge il numero dei cavalieri eleggibili ogni anno è portato a 25, e il numero da eleggere nel primo anno, ossia dopo l'approvazione del presente disegno di legge, è di 75. Allora è chiaro che questo progetto di legge può anche destare il sospetto che ci siano degli appetiti da soddisfare urgentemente, che ci siano delle ambizioni, legittime magari, ma che debbono essere soddisfatte con particolare sollecitudine in vista di un fine che non è tanto quello di premiare, ma di ingraziarsi un certo numero di brave persone a scopi elettorali. È bene dirlo francamente questo.

Ripeto, io non avanzo nessuna pregiudiziale assoluta contro il riconoscimento dei meriti di coloro che di questi meriti si sono resi veramente degni. Ma nel momento attuale, per le considerazioni che ho esposto nella mozione sospensiva ed ora, ritengo che il disegno di legge non debba essere approvato, e per mio conto e per conto del mio Gruppo dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

In assenza del relatore, ha facoltà di parlare, a nome della Commissione, il senatore Ziino.

ZIINO. Pur non avendo partecipato alla seduta della Commissione durante la quale fu esaminato questo disegno di legge, esporrò brevemente il mio pensiero.

Alle osservazioni del senatore Molinelli, in verità, ha già precedentemente risposto il senatore Cingolani, per far presente che non si tratta di una nuova istituzione, che non è un ordine cavalleresco che sorge in questo momento, ma che si tratta di un ordine cavalleresco il quale rimonta al 1901, esattamente a cinquant'anni or sono, e che oggi si vuole regolamentare per adeguarlo alla situazione attuale. Non si pensa con questo di costituire nel campo del lavoro una categoria contrapposta ai lavoratori, quasi che questo potesse urtare la suscettibilità di coloro che con il lavoro contribuiscono al progresso economico del Paese. Anzi, a questo proposito, il relatore nella sua relazione scritta molto opportunamente ha fatto presente che si prendono le mosse, per questo disegno di legge, dalla conoscenza che contemporaneamente, altrettanto, ha fatto il Dicastero del lavoro elaborando un disegno di legge per la istituzione dell'Ordine della Stella al merito del lavoro», disegno di legge che, già approvato dal Consiglio dei Ministri, è stato presentato al Parlamento e risulta già discusso avanti la Commissione permanente della Camera.

Il fatto è che l'uno e l'altro disegno di legge muovono da concetti ben diversi, e cioè, mentre il disegno di legge in esame intende premiare l'iniziativa, intende dare un riconoscimento di merito, di gratitudine nazionale a coloro che con il loro ingegno, con il loro spirito inventivo fanno progredire l'economia nazionale mediante la fondazione e la direzione di grandi complessi industriali, di grandi opere di bonifica, di grandi aziende commerciali e che portano un nuovo lustro a quello già luminoso dell'artigianato mercè la creazione di prodotti che hanno particolare pregio artistico, invece con l'istituzione dell'Ordine della Stella al merito del lavoro, si intende esprimere la gratitudine del Paese ai lavoratori che, secondo le proprie possibilità e secondo le proprie attitudini, validamente contribuiscono al progresso economico nazionale. Quindi, due concetti perfettamente distinti, ma due concetti che possono coesistere e che hanno in comune la finalità apprezzabile di rendere merito sia alla categoria dei datori di lavoro e ai fondatori di grandi aziende, sia ai modesti lavoratori, anch'essi riconosciuti, nell'ambito delle proprie

possibilità, artefici veramente degni di lavoro e di progresso.

Per queste ragioni la Commissione raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge. Sono stati testè presentati degli emendamenti, ma evidentemente ce ne occuperemo se e in quanto sarà votato il passaggio agli articoli, e quando si discuteranno gli articoli ai quali gli emendamenti stessi si riferiscono.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'Industria e del commercio.

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del commercio. Non credo di dover aggiungere altre parole a quanto è stato già detto dal relatore. Come chiarimento e come risposta alle osservazioni fatte dal senatore Molinelli mi si consenta soltanto di fare una sola osservazione. L'attuale disegno di legge non intende affatto marcare una distinzione fra lavoratori e imprenditori, anzi vuole, a mio modo di vedere, con la istituzione di una onorificenza a favore degli imprenditori, creare un mezzo di incitamento a che questi sviluppino nuove possibilità di lavoro. In fondo, premiare chi con la sua iniziativa promuove o sviluppa attività agricole ed industriali, significa dare un riconoscimento a chi procura nuove occasioni di occupazione concorrendo a ridurre la piaga della disoccupazione.

A me pare quindi che anche sotto questo profilo non siano fondate le critiche al disegno di legge. Esso tende non solo a riconoscere dei meriti, ma anche a creare incentivi per il potenziamento dell'economia nazionale.

PRESIDENTE. Il senatore Molinelli ha proposto che non si passi all'esame degli articoli del disegno di legge.

Metto pertanto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procede alla votazione per divisione.

Coloro i quali sono favorevoli al passaggio alla discussione degli articoli sono pregati di prendere posto alla mia destra, coloro i quali sono contrarii sono pregati di prendere posto alla mia sinistra.

(Il Senato approva).

Si procede quindi all'esame degli articoli.

Come il Senato sa, gli articoli sono otto: il primo è un preambolo; il secondo indica coloro a cui le decorazioni possono essere conferite; l'articolo 3 stabilisce in che cosa la decorazione consista; l'articolo 4 indica l'organo a cui spetta di accertare i titoli di benemerente delle persone designate; l'articolo 5 indica l'organo che conferisce le decorazioni e gli organi a cui spetta di fare la proposta, la data del conferimento e il numero delle decorazioni che possono essere annualmente concesse; l'articolo 6 indica in quale modo è costituito il Consiglio previsto dall'articolo 4; l'articolo 7 stabilisce le penalità, cioè i casi di revoca e di decadenza; l'articolo 8, infine, prevede l'accettazione di lasciti e donazioni.

Si dia lettura degli articoli.

CERMENATI, Segretario:

Art. 1.

L'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro », istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, è regolato dalle seguenti disposizioni.

(È approvato).

Art. 2.

La decorazione dell'Ordine al merito del lavoro conferisce il titolo di cavaliere ed è concessa ai cittadini italiani che si siano resi singolarmente benemeriti, segnalandosi:

a) nell'agricoltura, per avere compiuto di propria iniziativa importanti opere di colonizzazione di terre incolte, o di bonifica, di disciplina di corsi d'acqua, o di imboschimenti di terreni montuosi; per avere introdotto nuove colture, o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; o, infine, per avere svolta opera intesa ad elevare moralmente ed economicamente in modo notevole le condizioni delle classi agricole;

b) nell'industria, per scoperte od invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per organizzazione di importanti complessi aziendali; per utilizzazione più efficace di forze motrici o di materie prime; ed

1948-51 - DCCXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

27 NOVEMBRE 1951

infine per avere contribuito in modo notevole all'elevazione economica e sociale delle classi operaie;

c) nel commercio, per l'apertura o ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale, o per organizzazioni idonee ad agevolare le relazioni commerciali, o per avere creato o sviluppato istituzioni atte a giovare agli scambi;

d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigianale italiana.

La decorazione stessa può essere concessa anche a cittadini italiani residenti all'estero che abbiano acquistata alcuna delle benemeritenze di cui al comma precedente.

GASPAROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Mi limito a domandare alla Commissione l'interpretazione autentica del passo di cui alla dizione della lettera b), dove si dichiara che la decorazione è concessa a coloro che « si siano resi benemeriti per organizzazione di importanti complessi aziendali ». Se si trattasse di una dizione più semplice come « organizzazione di importanti aziende », l'osservazione mia verrebbe a cadere. Non vorrei invece che, sotto il nome di complessi aziendali, dovesse di contrabbando passare il *trust*, sul quale il Senato e la Camera dei deputati, anche recentemente, si sono pronunziati, tanto che due anni or sono il Governo De Gasperi ebbe a nominare un Comitato interministeriale, presieduto dall'onorevole Porzio, per porre un freno alla costituzione dei monopoli. Ora, siccome i *trusts* costituiscono complessi monopolistici, questa dizione, *rebus sic stantibus*, potrebbe costituire un incoraggiamento ad un avviamento industriale che è contro il pubblico interesse, perchè finisce con lo stroncare la concorrenza. Noi sappiamo che taluno di questi grandi complessi industriali, attraverso il gioco di borsa, è arrivato a costituirsi la maggioranza nelle aziende medie concorrenti, per poi distruggerle e far sopravvivere solo il complesso monopolistico.

Senza proporre degli emendamenti, vorrei pertanto l'interpretazione autentica di questa particolare dizione.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. A mia volta, senza voler proporre emendamenti, vorrei chiedere alla Commissione e al Ministro se non ritengano opportuno considerare la minore convenienza di specificare i titoli per i quali si può avere la onorificenza dal momento che, all'articolo 4, è scritto che, il Consiglio nominato con decreto del Presidente della Repubblica, accerta i titoli e le benemeritenze delle persone designate.

Ora mi pare che, determinare *a priori* quali siano i fatti e le circostanze che possono autorizzare questo Comitato a concedere onorificenze, sia un creare delle condizioni che possono essere qualche volta difficili. Per esempio, in materia di agricoltura: in questo momento in cui noi tutti lamentiamo lo spopolamento della montagna, un proprietario di beni montani che non si allontani dal suo fondo, ma che lo coltivi e lo migliori, mentre vi è il deserto intorno a lui, facendo della sua proprietà una oasi, non avrebbe nessun diritto alla decorazione, perchè non ha fatto nulla di nuovo pur avendo compiuto opera di grandissimo pregio: in un momento in cui tutti abbandonano la montagna, egli con perseveranza coltiva i suoi beni ed il suo esempio costituisce un richiamo per tutti alla coltivazione montana. Costui, merita senz'altro di essere premiato, ma, secondo la dizione della legge, non potrebbe esserlo. Per l'artigianato si dice all'articolo 2, lettera d), che può essere premiato soltanto colui il quale « con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico abbia contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigianale italiana ». Supponiamo non un artigiano, ma un amante dell'artigianato, uno che abbia speso tutta la sua vita a compiere studi, a fare propaganda, a istituire centri di coltura per l'artigianato, che però non abbia fatta nessuna opera di alto pregio artistico e tecnico, pur avendo conquistato nel campo dell'artigianato una benemeritenza che senza alcun dubbio può essere e deve essere tenuta in conto: costui non potrebbe ricevere la decorazione.

Domando alla Commissione se non riterrebbe più opportuno che l'articolo 2 venisse concepito così: « La decorazione dell'Ordine al merito del lavoro conferisce il titolo di cava-

1948-51 - DCCXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

27 NOVEMBRE 1951

liere ed è concessa ai cittadini italiani che si siano resi singolarmente benemeriti per iniziative o per opere: a) nel campo dell'agricoltura; b) nel campo dell'industria; c) nel campo del commercio; d) nel campo dell'artigianato». In questo modo mi sembra che la Commissione, che deve determinare la benemerita e il possesso dei titoli, non sarebbe vincolata a priori a schemi che la possano mettere in imbarazzo; inoltre sarebbe evitato il pericolo di escludere dalla decorazione cittadini effettivamente benemeriti.

PRESIDENTE. Avverto che, da parte dei senatori Braitenberg, De Luca, Raffener, Ottani, Lavia e Mentasti, è stato proposto di aggiungere, dopo la lettera d), un nuovo capoverso, così formulato:

« e) nell'attività creditizia, per avere, con la creazione o organizzazione di efficienti entità finanziarie, contribuito allo sviluppo di tutto il complesso delle attività economiche nazionali attraverso la provvista di capitali e la erogazione di crediti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Braitenberg per svolgere questo emendamento.

BRAITENBERG. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge che stiamo discutendo intende molto opportunamente esaltare il lavoro come una nobile espressione della persona umana, ed esprimere la riconoscenza della Nazione a coloro che hanno esercitato una attività organizzativa particolarmente apprezzata ed importante nella vita economica nazionale.

L'articolo 2, così come è contenuto nel disegno di legge, prevede che il titolo di cavaliere del lavoro possa venir concesso solo a determinate categorie di persone, cioè soltanto a coloro che si sono segnalati nel campo agricolo, industriale, commerciale ed artigiano; esclude però completamente tutta una attività molto importante, cioè l'attività creditizia. Ci sono certamente anche dei lavoratori, dirigenti e anche semplici impiegati bancari, nel ramo creditizio che si distinguono nel campo nazionale e forse anche nel campo internazionale per aver dato uno sviluppo a tutto il complesso della attività creditizia, per aver provveduto al Paese dei fondi, per aver erogato dei crediti ad incremento della economia nazionale. Sa-

rebbe quindi molto opportuno che si includesse tra le categorie previste nell'articolo 2 anche quella creditizia, cosicchè i grandi creatori e suscitatori di iniziative nel ramo bancario non siano esclusi — come sarebbero esclusi in base ad una interpretazione alla lettera della legge — dall'onorificenza.

Prego quindi il Senato di approvare l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sulle osservazioni e sulle proposte che sono state fatte.

ZIINO. L'onorevole Gasparotto ritiene di vedere alla lettera b) dell'articolo 2 un riconoscimento dei monopoli. Posso tranquillare il senatore Gasparotto che il concetto di monopolio esula qui dalla *mens legis*. Infatti il titolo di benemerita che dà diritto alla decorazione è costituito dall'apporto di considerevole perfezionamento tecnico; evidentemente questo apporto può riguardare una azienda che agisce in concorrenza, come una azienda che viene esercitata in regime di monopolio. Ciò è del tutto indifferente. Questa legge si estranea dall'ammissibilità o meno del monopolio. La questione dei monopoli sarà esaminata dal Senato quando sarà presentata e discussa la legge apposita.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Bertone, indubbiamente nell'articolo 2 c'è una specificazione, ma la specificazione è amplissima ed è necessaria, perchè, non credo che sarebbe razionale e conveniente demandare al Consiglio di cui all'articolo 4 il diritto di stabilire a suo libito titoli di benemerita. La legge deve dare una guida. Perfettamente d'accordo con il senatore Bertone, di evitare un'elencazione molto ristretta, ma una guida al Consiglio previsto dall'articolo 4 della legge bisogna darla. E, quella data dal testo è ampia, tanto è vero che secondo me l'ipotesi fatta dal senatore Bertone rientra nella locuzione della legge. Egli ha ipotizzato il caso di chi fa di una terra incolta una terra fertile mediante nuove colture, e fonda una azienda agricola di molto interesse. È indubitabile che questa ipotesi ricade sotto la lettera a) dell'articolo 2 dove è detto che è meritevole della decorazione chi nell'agricoltura ha compiuto importanti opere di coltivazione di terre incolte o di bonifica, di disciplina di corsi d'acqua, ecc. ecc.

1948-51 - DCCXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

27 NOVEMBRE 1951

L'interessante è che ci sia, in questo, qualcosa di rilevante per l'economia nazionale.

Altrettanto dicasi per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, sul quale ultimo credo di non potere neppure convenire con quanto è stato esposto dal senatore Bertone, il quale ritiene che il titolo di benemerita a favore dell'artigianato debba intendersi limitato solo all'artigianato artistico. Questo non è esatto, perchè la dizione della legge richiama, oltre che il requisito dal pregio artistico, anche il requisito del pregio tecnico. Quindi l'artigiano che nell'esercizio di una sua attività si è particolarmente distinto può ben concorrere al conseguimento della decorazione di cui discutiamo. Evidentemente è bene chiarire che, quando la legge si occupa dell'artigianato, intende fare riferimento all'artigianato artistico o tecnico; non già al cosiddetto artigianato usuale. L'artigiano usuale è un lavoratore che rientra nell'ambito dell'altro disegno di legge del quale abbiamo parlato in principio, cioè di quello che istituisce la stella al merito del lavoro.

Per questi chiarimenti, il pensiero della Commissione è di non poter accettare l'emendamento proposto dal senatore Bertone.

Vi è una proposta di emendamento, invece, quella del senatore Braitenberg, in relazione alla attività creditizia che merita di essere accolta. Si vuole aggiungere, se ho ben compreso, un comma in favore di coloro che nell'attività creditizia si sono distinti per avere creato e organizzato efficienti enti finanziari che concorrono allo sviluppo della attività economica nazionale. La Commissione ritiene molto giusto ed opportuno il rilievo del senatore Braitenberg, e quindi aderisce.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo avviso.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. In ordine al rilievo mosso dal senatore Gasparotto, posso assicurare che la dizione di « importanti complessi aziendali » non può comunque estendersi a situazioni monopolistiche perchè è bene sempre tenere presente quanto ha già richiamato l'onorevole relatore, e cioè che esiste un disegno di legge che tende a disciplinare, regolare e impedire la costituzione di monopoli. A me pare proprio un controsenso il pensare che una distinzione, che si vuol dare anche a chi crea una azienda di no-

tevole entità, possa essere conferita a chi può essere domani passibile di sanzioni attraverso una legge che è già stata sottoposta all'esame delle due Camere. A me pare che questa considerazione debba tranquillizzare il senatore Gasparotto.

L'altra richiesta, presentata dal senatore Bertone, penso che, se accolta, verrebbe non a rimuovere, ma se mai, a rafforzare le sue preoccupazioni: è la preoccupazione cioè che la dizione contenuta nel disegno di legge possa consentire la concessione di una distinzione a persone non meritevoli...

BERTONE. Non è così: la mia preoccupazione è che la distinzione non possa essere concessa a persone meritevoli.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Comunque, la dizione è circoscritta appunto per non lasciare un criterio eccessivamente discrezionale alla Commissione. Credo che la dizione sia tale che possa anche comprendere agevolmente i casi ai quali allude il senatore Bertone. La richiesta del senatore Bertone, presentata a me, pare che non possa essere accolta, non perchè io voglia contraddire quelle che sono le sue preoccupazioni e le sue esigenze, ma perchè secondo me quelle preoccupazioni e quelle esigenze trovano riscontro e chiarimento nella stessa disposizione di legge qui contenuta. Circa la aggiunta che è stata proposta dal senatore Braitenberg, aderisco a quanto ha detto la Commissione. Il Governo accetta cioè l'emendamento, perchè esso viene a sottolineare l'importanza di un settore che la legge aveva ommesso di considerare.

PRESIDENTE. Domando al senatore Gasparotto se si ritiene soddisfatto dei chiarimenti dati dall'onorevole Ministro.

GASPAROTTO. Sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Domando al senatore Bertone se insiste nella sua proposta.

BERTONE. Poichè le parole del relatore e del Ministro indicano chiaramente che le preoccupazioni, da me espresse, possono essere eliminate in via di interpretazione della legge, così come presentata, non insisto.

PRESIDENTE. L'interpretazione resta consacrata nel resoconto stenografico e nel processo verbale di questa seduta.

Domando al senatore Braitenberg se insiste nel suo emendamento.

BRAITENBERG. Insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Si dia nuovamente lettura dell'articolo 2 fino alla lettera d) inclusa.

CERMENATI, *Segretario*:

« La decorazione dell'ordine al merito del lavoro conferisce il titolo di cavaliere ed è concessa ai cittadini italiani che si siano resi singolarmente benemeriti, segnalandosi:

a) nell'agricoltura, per avere compiuto di propria iniziativa importanti opere di colonizzazione di terre incolte, o di bonifica, di disciplina di corsi d'acqua, o di rimboschimenti di terreni montuosi; per avere introdotto nuove colture, o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; o, infine, per avere svolta opera intesa ad elevare moralmente ed economicamente in modo notevole le condizioni delle classi agricole;

b) nell'industria, per scoperte od invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per organizzazione di importanti complessi aziendali; per utilizzazione più efficace di forze motrici o di materie prime; ed infine per avere contribuito in modo notevole all'elevazione economica e sociale delle classi operaie;

c) nel commercio, per l'apertura o ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale, o per organizzazioni idonee ad agevolare le relazioni commerciali, o per avere creato o sviluppato istituzioni atte a giovare agli scambi;

d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigianale italiana ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questa parte dell'articolo 2. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Braitenberg.

CERMENATI, *Segretario*:

« c) nell'attività creditizia, per avere con la creazione o organizzazione di efficienti en-

tità finanziarie contribuito allo sviluppo di tutto il complesso delle attività economiche nazionali attraverso la provvista di capitali e la erogazione di crediti ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, accettato dalla Commissione e dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'ultimo comma.

CERMENATI, *Segretario*:

« La decorazione stessa può essere concessa anche a cittadini italiani residenti all'estero che abbiano acquistato alcuna delle benemeritenze di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 3.

La decorazione consiste in una croce d'oro piena, smaltata verde, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenta l'emblema della Repubblica e dall'altro la dicitura « al merito del lavoro — 1901 ».

La croce suddetta va sorretta con un nastro listato da una banda di colore rosso fra due bande verdi.

Il nastro può essere portato senza la decorazione.

(È approvato).

Art. 4.

Un Consiglio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di

1948-51 - DCCXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

27 NOVEMBRE 1951

concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, accerta i titoli di benemerenzza delle persone designate.

Il Consiglio è convocato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervengono almeno due terzi dei componenti di esso.

Per ogni designazione è incaricato di riferire per iscritto uno dei consiglieri.

Le designazioni si intendono adottate dal Consiglio qualora ottengano, con votazione a scrutinio segreto, il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

Salvo i casi di errore di persona, le disposizioni che non siano state adottate dal Consiglio non possono essere ripresentate all'esame di esso se non siano trascorsi almeno cinque anni o le persone designate non abbiano acquistato nuovi titoli di benemerenzza.

Parimenti non possono essere ripresentate prima di un quinquennio le designazioni che, pure essendo state adottate dal Consiglio, non fossero state proposte per il conferimento ai sensi dell'articolo seguente.

Nessuna designazione può essere ripresentata al Consiglio quando sia stata da esso non adottata per due volte.

(È approvato).

Art. 5.

Le decorazioni sono conferite annualmente, nel giorno della festa della Repubblica, dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto, per quanto riguarda le persone designate per benemerenzze (di cui alla lettera a) dell'articolo 2, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Ciascun anno non possono essere conferite più di venticinque decorazioni. Tale limite è elevato a settantacinque per il primo anno di applicazione della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 5 i senatori Molinelli ed altri hanno presentato un emendamento soppressivo delle parole: « Tale limite è elevato a settantacinque per il primo anno di applicazione della presente legge ».

Ha facoltà di parlare il senatore Molinelli, per illustrare questo emendamento.

MOLINELLI. L'ultimo periodo dell'articolo 5 si riferisce al fatto che nel primo anno di applicazione possono essere conferite settantacinque decorazioni in luogo di venticinque. Siccome lo stesso relatore di maggioranza si preoccupa di conservare la preziosità dell'Ordine evitando ogni inflazionismo, spero che la maggioranza voterà favorevolmente all'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ziino, per esprimere l'avviso della Commissione.

ZIINO. In effetti siamo contrari ad ogni inflazione, ma credo che qui non si possa parlare d'inflazione perchè sono circa vent'anni che non viene conferita alcuna decorazione di questo Ordine. Appunto perchè non si conferiscono decorazioni da vent'anni è opportuno che per il primo anno se ne possano dare, invece che venticinque, settantacinque. La Commissione, quindi, è contraria all'emendamento del senatore Molinelli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio per esprimere l'avviso del Governo.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario all'emendamento del senatore Molinelli perchè, se è vero che dobbiamo fare il possibile per evitare l'inflazione delle decorazioni, è anche vero che dobbiamo evitare la deflazione. Fissare a 75 il numero per il primo anno può riportare l'equilibrio nei componenti di questo Ordine cavalleresco.

PRESIDENTE. Senatore Molinelli, insiste nel suo emendamento?

MOLINELLI. Insisto.

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura dell'articolo 5 fino alle parole: « venticinque decorazioni ».

CERMENATI, *Segretario*:

« Le decorazioni sono conferite annualmente, nel giorno della festa della Repubblica, dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto, per quanto riguarda le persone designate per benemerenzze di cui alla lettera a) ».

1948-51 - DCCXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

27 NOVEMBRE 1951

dell'articolo 2, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Ciascun anno non possono essere conferite più di venticinque decorazioni ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questa parte dell'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'emendamento soppressivo, proposto dai senatori Molinelli ed altri, del secondo periodo del secondo comma, così formulato:

« Tale limite è elevato a 75 per il primo anno di applicazione della presente legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto allora ai voti il secondo periodo del secondo comma, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 6.

Il Consiglio di cui all'articolo 4 è presieduto dal Ministro per l'industria e per il commercio o dal Sottosegretario di Stato da lui designato ed è composto di:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

dei direttori generali del Ministero dell'industria e del commercio;

dei direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

di quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalità giuridica, e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio;

di quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Il Consiglio dura in carica tre anni, i suoi membri possono essere confermati.

PRESIDENTE. A questo articolo i senatori Braitenberg, De Luca ed altri hanno presentato due emendamenti: un primo tendente ad aggiungere dopo le parole « un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri » le altre « un rappresentante del Ministero del tesoro »; il secondo tendente a sostituire il resto dell'ottavo capoverso del primo comma con il seguente: « di cinque membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese del credito e delle imprese delle assicurazioni, designati dalle rispettive Confederazioni professionali, anche se prive di personalità giuridiche, e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio ».

Il senatore Braitenberg ha facoltà di parlare per illustrare questi emendamenti.

BRAITENBERG. L'emendamento da me presentato al primo comma è una conseguenza dell'emendamento che è stato già approvato all'articolo 2. Siccome, fra le persone che possono essere insignite dell'Ordine al merito del lavoro sono stati inseriti anche coloro che si dedicano ad attività bancarie, mi pare logico che si inserisca anche la rappresentanza del Ministero competente, quello del tesoro.

Il secondo emendamento riguarda l'ultimo comma. Prima effettivamente le aziende di credito e quelle di assicurazione facevano capo ad una unica organizzazione; oggi però non è più il caso: sono completamente divise. Per queste ragioni ritengo opportuno di aumentare il numero dei membri del Consiglio da 4 a 5 e di

1948-51 - DCCXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

27 NOVEMBRE 1951

dare un membro separato alle imprese di credito ed un membro separato alle imprese di assicurazione, perchè, se queste due organizzazioni economiche avessero un unico membro, non sarebbe definito quale delle due organizzazioni, oggi completamente separate, dovrebbe nominare il rappresentante.

In ultimo vorrei sostituire alla parola « sindacali » la parola « professionali », per la ragione che le organizzazioni sindacali, specialmente nel campo bancario, sono meno adatte a designare i rappresentanti che le organizzazioni tecnico-professionali come l'Associazione Bancaria e l'Associazione nazionale delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pegna.

Quindi mi pare più confacente sostituire alla dizione « dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalità giuridica », la dizione « dalle rispettive organizzazioni professionali, anche se prive di personalità giuridica ».

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. In ordine alla composizione del Consiglio, e cioè alla elencazione contenuta nell'articolo 6, osservo che i funzionari sono molto largamente rappresentati, direi forse anche troppo rappresentati, perchè quando si propone la partecipazione di tutti i direttori generali del Ministero dell'industria e del commercio e di tutti i direttori generali dell'Agricoltura e foreste noi constatiamo una forte prevalenza anche numerica sui membri del Consiglio designati dalle singole organizzazioni.

Il Senato ha avuto molte volte occasione di segnalare al Potere esecutivo che lo strapotere della burocrazia finisce per alienare sempre di più la sovranità della democrazia a vantaggio del funzionario. Ora questo potrà essere un indirizzo che fa piacere alla burocrazia, ma che certamente non può e non deve far piacere al Parlamento. Se si pensa che nel Consiglio c'è un rappresentante della Presidenza del Consiglio, un rappresentante del Ministero del lavoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, un rappresentante del Ministero della marina mercantile, tutti i direttori generali del Ministero dell'industria (credo che siano parecchi), tutti

i direttori generali del Ministero dell'agricoltura, di fronte agli 8 membri di nomina direi elettiva, o quanto meno di nomina effettivamente democratica, mi pare che sia assolutamente voler dare la prevalenza, senza possibilità di discussione, ai membri che rappresentano il potere esecutivo, anzi, meglio, a quelli che rappresentano la burocrazia, perchè se rappresentassero il Potere esecutivo si potrebbe dire che il potere esecutivo è l'emanazione del Parlamento e quindi non si fa che attuare la volontà del Parlamento; ma quando entriamo nella sfera della burocrazia sappiamo che tale volontà non si realizza più.

Debbo poi lamentare una lacuna che non riesco a spiegarmi. Non so spiegarmi, infatti, perchè in tutte le leggi dello Stato, anche quelle presentate dal Ministero dell'industria e commercio, siano dimenticate, completamente e sempre, le Camere di commercio. Ieri l'altro ho parlato in difesa delle Camere di commercio, purtroppo senza efficace risultato, perchè il Ministro si è dichiarato contrario alla nomina di alcuni membri designati dalle Camere di commercio nelle Commissioni per la finanza locale ed il Senato ha ritenuto di dover seguire questo avviso. Ma oggi ritorniamo sulla questione perchè, quando ci si viene a dire che fanno parte del Consiglio quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese di credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalità giuridica, e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e il commercio, e poi si dimenticano le Camere di commercio che sono enti di diritto pubblico, definite tali dalla legge dello Stato, che sono gli enti che rappresentano la propulsione ed il coordinamento di tutte le attività economiche della Provincia, io non riesco francamente a comprendere come questi enti siano stati dimenticati, completamente obliterati, in una disposizione dove proprio dovevano trovare, a preferenza degli altri, il loro posto.

Noi abbiamo una Unione nazionale delle Camere di commercio, la quale sta combattendo proprio una battaglia serratissima con la burocrazia, non favorevole alle Camere di commercio. Si verifica infatti — bisogna dirlo chiaro e forte — un sistematico sabotaggio

burocratico contro le Camere di commercio. Non si arriva a comprendere perchè questa Unione, che è una associazione di fatto, che ancora non sarà una associazione giuridica, ma che raccoglie in sè ben 91 Camere di commercio di tutta la Nazione, e che quindi nel suo insieme rappresenta più che tutti, meglio che tutti, più qualificatamente che tutti, il fenomeno economico nazionale, non si arriva a comprendere, dicevo, come mai questa associazione sia dimenticata, specialmente quando, come dicevo prima, si prendono in considerazione perfino le organizzazioni sindacali che non hanno personalità giuridica, trascurando invece associazioni che il diritto costituito dice espressamente essere rappresentanti di tutta l'economia nazionale.

Pertanto faccio istanza alla Commissione perchè voglia inserire in questa lunga elencazione quanto meno due rappresentanti delle Camere di commercio da designarsi, da parte dell'Unione nazionale delle Camere di commercio, perchè almeno in tal modo le Camere di commercio non saranno come sempre dimenticate e si sarà resa un po' di giustizia anche a questi organismi che, come dicevo prima, sono illegittimamente e sempre dimenticati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ziino per esprimere l'avviso della Commissione.

ZIINO. La Commissione è d'accordo sul primo emendamento all'articolo 6 presentato dal senatore Braitenberg e da altri colleghi perchè in realtà si tratta di una conseguenza dell'aggiunta già accettata dal Senato all'articolo 2. Altrettanto dicasi per il secondo emendamento che eleva da 4 a 5 i rappresentanti degli industriali e di altre categorie. Non siamo invece d'accordo circa l'invito del senatore Braitenberg perchè la locuzione usata dalla legge « organizzazioni sindacali » sia sostituita da « organizzazioni professionali ». Le organizzazioni sindacali hanno una rappresentanza di categoria che è prevista dalla nostra Costituzione, mentre le organizzazioni professionali non hanno una rappresentanza totalitaria di categoria; rappresentano soltanto i soci iscritti o aderenti.

Il senatore De Luca lamenta una prevalenza burocratica nella composizione del Consiglio rispetto agli altri membri che ne fanno parte.

Ma in base ad un conteggio che ho fatto, questa prevalenza non esiste. Infatti, in base all'articolo 6 emendato secondo le proposte del senatore Braitenberg, il Consiglio sarebbe costituito da otto rappresentanti la pubblica Amministrazione, mentre i membri che non fanno parte della pubblica Amministrazione sono 9 tenuto conto che abbiamo elevato da 4 a 5 i membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori ecc. Aggiungendo 4 cavalieri del lavoro, fanno 9 contro 8.

PRESIDENTE. Le faccio notare, senatore Ziino, che il suo calcolo non è esatto, perchè nell'articolo 6 si parla « dei direttori generali » del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ZIINO. L'osservazione è esatta. Nell'esame un po' affrettato, in verità, del disegno di legge, non avevo distinto la diversa locuzione: mentre si parla di un rappresentante per ogni Dicastero, successivamente, quando si fa richiamo ai direttori generali, si usa invece il plurale, cioè: « i direttori generali », di guisa che, in linea di fatto, ci sarebbe appunto quella prevalenza burocratica che lamenta il senatore De Luca.

PRESIDENTE. L'inconveniente potrebbe essere soppresso se alla dizione: « dei direttori generali del Ministero dell'industria e del commercio » si sostituisse l'altra: « un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio » e alla locuzione: « dei direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » l'altra: « un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » analogamente a quanto si è disposto per gli altri Dicasteri.

ZIINO. Accetto il suggerimento del Presidente. In tal modo il mio conto risulterebbe esatto perchè noi avremmo otto rappresentanti della Pubblica amministrazione, contro nove membri estranei alla stessa.

Però il rilievo del senatore De Luca non si ferma qui. Egli lamenta che nel testo non si sia tenuto il debito conto delle Camere di commercio, e avrebbe voluto anche la rappresentanza di esse; o quanto meno la rappresentanza della Unione delle Camere di commercio. Mi permetto di obiettare al senatore De Luca che le Camere di commercio, come del resto egli stesso ha accennato, sono enti pubblici, e se

apriissimo una maglia per immettere nella composizione del Consiglio anche gli enti pubblici, potrebbe derivarne una serie di osservazioni e di richieste. Molti altri enti potrebbero vantare delle ragioni buone come quelle espresse dal senatore De Luca, per giustificare nel proprio interesse una ulteriore aggiunta alla composizione del Consiglio. In tal caso avremmo un Consiglio eccessivamente pleo-rico.

Del resto, non mi pare che la mancanza delle Camere di commercio possa essere di nocumento alla corretta costituzione del Consiglio e al buon funzionamento dello stesso, giacchè se il senatore De Luca ha ricordato giustamente che le Camere di commercio rappresentano i settori vari dell'economia — industria, commercio, agricoltura e artigianato — d'altra parte abbiamo visto, attraverso il testo, come questi settori siano ampiamente rappresentati in seno al Consiglio, non già con l'intervento delle categorie (perchè le categorie, si potrebbe obiettare, difendono e sostengono interessi particolari) con la rappresentanza dei vari Ministeri qualificati, i quali rappresentano il settore economico nel suo complesso, quindi anche oltre l'interesse privato. Per queste considerazioni a me pare che l'emendamento proposto dal senatore De Luca non sia accettabile.

PRESIDENTE. Senatore Ziino, mi permetto di richiamare la sua attenzione su questo punto: ella ha accettato gli emendamenti del senatore Braitenberg; però nel secondo emendamento vi è una locuzione che ella non accetta, cioè: « rispettive organizzazioni professionali ».

ZIINO. È esatto. Per le ragioni già dette, all'espressione « confederazioni professionali » dell'emendamento Braitenberg bisogna sostituire quella usata dal testo governativo, cioè « organizzazioni sindacali ».

PRESIDENTE. Seconda osservazione. Poco fa mi sono permesso di fare rilevare l'opportunità di sostituire alle espressioni: « dei direttori generali del Ministero dell'industria e del commercio » e: « dei direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » la stessa dizione che si è usata per gli altri membri del Consiglio e cioè: « un rappresentante del Ministero ecc. ». Osservo però che il Mini-

stero dell'agricoltura e delle foreste è già rappresentato nel Consiglio, come risulta dal terzo capoverso dell'articolo in esame. Per conseguenza, il capoverso: « dei direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » dovrebbe essere, non sostituito, ma soppresso.

ZIINO. Il rilievo è esattissimo, ma questo rilievo mi fa ritornare un po' indietro e proporre che facciano parte del Consiglio un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. Per l'agricoltura vi sarebbero allora un rappresentante del Ministero ed un direttore generale.

ZIINO. Esattamente, e lo spiego. Infatti tanto il Ministero dell'industria e commercio quanto il Ministero dell'agricoltura e foreste hanno diversi servizi e diverse direzioni generali con competenze distinte. Quindi può ben coesistere un rappresentante del Ministero con un direttore generale. Evidentemente il rappresentante e il direttore generale saranno scelti tra appartenenti a diverse direzioni generali.

PRESIDENTE. Avverto che da parte del senatore Riccio è stato presentato un emendamento soppressivo dei due capoversi relativi ai direttori generali del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ha facoltà di parlare il senatore Riccio per svolgere questo emendamento.

RICCIO. La illustrazione del mio emendamento si sostanzia in una frase molto semplice: « ad ognuno il suo mestiere ». È una questione che ritorna qui spesso la rappresentanza dei Ministeri nei vari organi ed organismi creati dalle leggi. È un malvezzo insinuato dalla legislazione fascista quello di chiamare i burocrati, che sono degli esecutori degli ordini dei Ministri, a rappresentare le Amministrazioni dello Stato negli organi degli enti che vengono di mano in mano costituiti. I Ministri potranno anche scegliere un direttore generale a rappresentare l'Amministrazione, ma non debbono essere obbligati a scegliere i rappresentanti dell'Amministrazione tra i direttori generali. È un principio generale che già altra volta ho richiamato: i burocrati debbono

fare il loro mestiere, debbono stare nei loro Ministeri e non andare in giro fuori per altre incombenze. (*Approvazioni*).

Venendo alla esigenza prospettata dal relatore, non trovo nulla in contrario a che per i Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste, se c'è una ragione speciale di dare loro una rappresentanza maggiore, si diano due rappresentanti invece che uno, ma ribadisco il concetto che i rappresentanti dei Ministeri possano e debbano essere di norma scelti al di fuori dei burocrati.

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Ritengo, onorevole Presidente che, se il Ministero dell'agricoltura e il Ministero del commercio e dell'industria hanno due rappresentanti, anche il Ministero del tesoro, che rappresenta le aziende di credito, debba avere due rappresentanti. Ciò se è possibile, diversamente non insisto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ho accolto l'emendamento presentato dal senatore Braitenberg perchè siano tenute presenti anche le società di assicurazione. Però penso che quando si fanno delle proposte, non bisogna mai esagerare: occorre infatti mantenere un rapporto di limite e di proporzione fra le diverse categorie economiche del Paese. Qui stiamo esaminando un progetto che tende a dare un riconoscimento a chi opera nel campo della produzione, del commercio e del credito e dobbiamo tener presenti i rapporti di dimensione che esistono fra i diversi settori economici e finanziari.

È sempre stata norma costante abbinare credito e assicurazione. Ecco perchè a me parrebbe non opportuno — pur rimettendomi al Senato ed al suo giudizio illuminato — dare all'assicurazione e al credito un rappresentante ciascuno, così come l'hanno l'industria, il commercio e l'agricoltura. Sono questioni che vanno considerate entro giusti limiti e non portate al di là delle loro proporzioni.

Per quanto concerne dunque l'emendamento tendente ad aggiungere un rappresentante del Tesoro, dichiaro di essere d'accordo; per quanto riguarda invece l'emendamento che porta a cinque i componenti delle categorie commer-

ciali, industriali e finanziarie, includendo fra queste un rappresentante delle assicurazioni, pur dichiarando di rimettermi al Senato, esprimo l'avviso che tale aggiunta verrebbe a spostare le proporzioni fra i diversi settori economici e produttivi. A mio avviso basterebbe un solo rappresentante per le imprese di credito e di assicurazione.

PRESIDENTE. Avremmo allora quattro membri per cinque settori?

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Io lascerei abbinati i due settori del credito e delle assicurazioni: toccherà al Ministro scegliere il rappresentante nel campo del credito o in quello dell'assicurazione, perchè, come ho detto, i due settori sono sempre stati abbinati in quanto insieme rappresentano il settore finanziario.

ZIINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIINO. Signor Presidente, la Commissione propone di portare a due i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a due i rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, lasciando un rappresentante per tutti gli altri Dicasteri e sopprimendo i due capoversi che si riferiscono ai direttori generali del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

RICCIO. Con ciò allora aderisce al mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento della Commissione assorbe il suo, senatore Riccio.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Aderisco a quanto ha proposto il senatore Ziino che cioè i rappresentanti dei Ministeri più importanti e cioè il Ministero dell'agricoltura e quello dell'industria siano portati a due. Non bisogna avere paura dei rappresentanti dello Stato; si tratta di una benemeranza che concede lo Stato e non è un giuoco di bussolotti tra maggioranza e minoranza.

PRESIDENTE. Avverto che i senatori De Luca ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'ottavo capoverso, il seguente:

« di due rappresentanti delle Camere di commercio da scegliere dal Ministro dell'indu-

stria sui sei da designare dall'Unione nazionale delle Camere di commercio ».

Domando alla Commissione ed al Governo di esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

ZIINO. La Commissione non accetta l'emendamento del senatore De Luca.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non accetto l'emendamento del senatore De Luca in quanto si creerebbe un dopione nei confronti delle designazioni riservate alle categorie sindacali. Bisogna tener presente che le Camere di commercio sono composte di industriali, di commercianti e di agricoltori i quali già esprimono, attraverso le organizzazioni sindacali, i loro voti e le loro indicazioni.

Non è poi esatto, senatore De Luca, che le Camere di commercio trovino nella burocrazia una resistenza ed una opposizione. Io che sono Ministro dell'industria e del commercio e che come tale ho giurisdizione sulle Camere di commercio posso smentire questa affermazione. C'è, anzi, una collaborazione cordiale, espressa anche in questi giorni, tra burocrazia del Ministero e Camere di commercio. E lei sa, senatore De Luca, che i funzionari delle Camere di commercio sono anche funzionari del Ministero dell'industria e del commercio. Non è quindi possibile che si possa creare una situazione di vivo contrasto tra Camere di commercio e Ministero.

Colgo perciò l'occasione di rivolgere un invito al senatore De Luca, che è anche presidente della Camera di commercio di Viterbo; quello cioè di considerare la necessità di una ancora più intima collaborazione tra il Ministero e le Camere di commercio, nell'interesse stesso della economia nazionale.

PRESIDENTE. Domando al senatore De Luca se insiste sul suo emendamento.

DE LUCA. Se io ho proposto l'emendamento, non l'ho proposto a caso, anche se le mie affermazioni sono state un po' drastiche, cioè non molto attenuate dalla forma sottile ed abile di chi vuole avvolgere il proprio pensiero nelle nebbie del possibile e dell'incerto.

Ad ogni modo non intendo certamente fare una polemica con l'onorevole Ministro su questa materia. Però, per quello che riguarda la rappresentanza, mi permetto di dissentire da

quello che il Ministro ha detto, perchè le Camere di commercio — egli lo sa meglio di me — non sono la rappresentanza di determinate categorie, bensì sono — o meglio dovrebbero essere — non le rappresentanti ma gli organi coordinatori e propulsori dell'economia nazionale: questo seguito a ripetere perchè queste sono le parole della legge. Non solo, ma l'onorevole Ministro ha dimenticato che ci sono anche rappresentanti del lavoro, il quale lavoro credo entri bene nel fenomeno produttivo a fianco dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, perchè non si concepisce industria, non si concepisce commercio, non si concepisce agricoltura se anche non si concepisce la rappresentanza piena ed integrale del lavoro in questo organo generale di tutti i fattori della produzione.

Pertanto mi permetto di insistere sul mio emendamento. Non so se sarà bocciato, probabilmente sì, ma ciò non vuol dire che tutte le battaglie debbano essere condotte per essere vinte: le battaglie possono anche essere perdute con onore, e siccome ho la certezza di aver sostenuto una tesi giusta, credo mio dovere come cittadino, come senatore ed anche come rappresentante di una, sia pur piccola, Camera di commercio, di cui mi onoro di essere Presidente, di insistere, ripeto, nell'emendamento.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'articolo 6, domando al senatore Braitenberg se mantiene i suoi emendamenti.

BRAITENBERG. Non insisto perchè i rappresentanti del Ministero del tesoro siano due. Mantengo però le mie proposte di emendamento originarie, anche quella di aumentare i rappresentanti da 4 a 5 degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese del credito e delle assicurazioni perchè non posso immaginarmi come praticamente le aziende di credito e quelle di assicurazione possano nominare un unico rappresentante visto che non hanno nessuna organizzazione comune. In quale modo praticamente quelle due attività economiche dovrebbero procedere alla nomina di un unico rappresentante se la legge non stabilisce le modalità? Ritengo quindi più utile dare ad ognuna delle due categorie il proprio rappresentante.

Circa la sostituzione della parola « sindacali » con « professionali » non insisto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione per divisione dell'articolo 6. Metto ai voti la prima parte, che rileggo:

« Il Consiglio di cui all'articolo 4 è presieduto dal Ministro per l'industria e per il Commercio o dal Sottosegretario di Stato da lui designato ed è composto di:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Braitenberg, che è del seguente tenore:

« un rappresentante del Ministero del tesoro; »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo capoverso dell'articolo:

« un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al terzo capoverso la Commissione propone di aumentare di un membro la rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Conseguentemente, resterebbe soppresso il settimo capoverso, che prevede la partecipazione al Consiglio dei direttori generali dello stesso Ministero.

Il terzo capoverso sarebbe quindi così formulato:

« due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il quarto ed il quinto capoverso, che rileggo:

« un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile; ».

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Al capoverso seguente la Commissione propone di sostituire la dizione: « dei direttori generali del Ministero dell'industria e del commercio » con la seguente: « due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il settimo capoverso, come ho già avvertito, resta soppresso in seguito all'approvazione dell'emendamento proposto dalla Commissione al terzo capoverso.

Passiamo ora al capoverso successivo, che rileggo.

« di quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalità giuridica, e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio ».

Il senatore Braitenberg ha proposto di sostituire a questa dizione la seguente:

« di cinque membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese del credito e delle imprese delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalità giuridica, e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'ottavo capoverso dell'articolo 6 nel testo di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore De Luca che rileggo:

« di due rappresentanti delle Camere di commercio da scegliere dal Ministro dell'indu-

1948-51 - DCCXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

27 NOVEMBRE 1951

stria sui sei, da designare dall'Unione nazionale delle Camere di commercio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il nono capoverso del primo comma e il secondo comma, che rileggo:

« di quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

« Il Consiglio dura in carica tre anni, i suoi membri possono essere confermati ».

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto infine ai voti, nel suo complesso, l'articolo 6 nel testo modificato. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 6.

Il Consiglio di cui all'articolo 4 è presieduto dal Ministro per l'industria e per il commercio o dal Sottosegretario di Stato da lui designato ed è composto di:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

di quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalità

giuridica, e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio;

di quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Il Consiglio dura in carica tre anni, i suoi membri possono essere confermati.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 7. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 7.

Salvo le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della decorazione l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata, sentito il Consiglio dell'ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, ove si tratti di insigniti per benemerienze di cui alla lettera a) dell'articolo 2, con il Ministro dell'agricoltura e le foreste.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio di Stato, possono essere accettate donazioni e lasciti a favore dell'ordine cavalleresco al merito del lavoro.

Le rendite del patrimonio che venisse così a formarsi saranno erogate in pensioni vitalizie, disposte, su parere del Consiglio dell'or-

1948-51 - DCCXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

27 NOVEMBRE 1951

dine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, per quanto concerne gli insigniti per benemerienze di cui alla lettera a) dell'articolo 2, con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Tali pensioni saranno assegnate ai cavalieri al merito del lavoro, i quali, colpiti da invalidità, versino, senza loro colpa, in istato di bisogno.

PRESIDENTE. Il senatore Molinelli ed altri sei senatori hanno proposto di sopprimere, nel primo comma, le parole: « donazioni e ».

Ha facoltà di parlare il senatore Molinelli per illustrare questo emendamento.

MOLINELLI. Il Senato sa che in Italia non esiste solo l'Ordine dei cavalieri del lavoro: il nostro Paese è pieno di cavalieri e degli ordini più svariati, legali ed illegali. Anzi la maggioranza di questi ordini agiscono in margine alla legge e concedono le onorificenze dietro corresponsione di una determinata somma.

Il fatto delle donazioni potrebbe dar luogo, come diede luogo durante il periodo fascista, ad un mercato delle decorazioni. Che lasciti siano accettati dall'Ordine, nulla da obiettare, ma che si ammettano donazioni da parte di uomini che possono sì appartenere all'Ordine, ma possono anche far la donazione perchè aspiranti ad entrarvi, credo che non sia opportuno per ragioni morali evidenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ziino per esporre l'avviso della Commissione su questo emendamento.

ZIINO. Mi pare che la preoccupazione del senatore Molinelli non possa sussistere ove si consideri che la donazione può essere accettata soltanto previo parere del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero dell'agricoltura e foreste oltre che del Consiglio di Stato. Ora è più che evidente che se si trattasse di una donazione... (*Interruzione del senatore Molinelli*). Guardi, senatore Molinelli, è più che sufficiente questa cautela che la donazione non possa essere accettata liberamente, ma solo a seguito dell'autorizzazione dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, e dell'industria e del commercio, e dopo sentito il Consiglio di Stato. Per queste osservazioni la Commissione non ritiene di poter esprimere

parere favorevole all'emendamento del senatore Molinelli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio per esprimere l'avviso del Governo.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi permetto anch'io di non essere favorevole all'emendamento del senatore Molinelli perchè verrebbe a limitare il diritto di fare donazioni a scopi di carattere sociale. A me pare inoltre che l'emendamento non risponda nemmeno alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Molinelli.

PRESIDENTE. Senatore Molinelli, insiste sul suo emendamento?

MOLINELLI. Debbo insistere perchè a tenore dell'articolo le donazioni possono essere fatte non solo da chi è già cavaliere dell'Ordine, ma anche da chi aspira a diventarlo.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. L'ultimo comma destina il fondo delle donazioni esclusivamente a pensioni assegnate ai cavalieri al merito del lavoro i quali, colpiti da invalidità, versino senza loro colpa in stato di bisogno.

In questo modo la legge blocca l'uso dei fondi. Se non ci sono pensioni da assegnare si crea una specie di mano morta. Non sarebbe bene che in tal caso se ne facesse uso a favore di opere assistenziali o simili? Inoltre debbo osservare che la formula « versino, senza loro colpa, in stato di bisogno » è sbagliata: se si tratta di una colpa penale, il responsabile ricade sotto il disposto dell'articolo 7 che prescrive la decadenza dall'onorificenza; se si tratta di una colpa non ricadente sotto la valutazione della legge, non è il caso di istituire, *per incidens* un'ipotesi di indegnità morale già prevista altrove. Io direi più semplicemente che la pensione spetti ai cavalieri « i quali, colpiti da invalidità, versino in stato di bisogno ».

ZIINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIINO. L'ultimo comma dell'articolo 8 è in relazione col secondo comma dello stesso articolo, laddove si parla di pensioni vitalizie. Le pensioni vitalizie si estinguono con la morte del beneficiario.

Secondo me l'articolo è congegnato bene, perchè di regola questo patrimonio deve servire al buon funzionamento e a mantenere il prestigio dell'Ordine. Tuttavia si prevede il caso che un decorato dell'Ordine possa improvvisamente trovarsi in stato di bisogno. In tal caso si può stabilire una pensione vitalizia con le rendite del patrimonio dell'Ordine. È la sola eccezione che si ammette. Se dovessero ammettersi altre eccezioni potremmo andare incontro ad una teoria quasi interminabile di ipotesi nelle quali si ravvisi giustificato di far intervenire l'Ordine per scopi di beneficenza o per altri lodevoli scopi. La Commissione quindi è d'accordo di tener fermo l'articolo 8 così come è stato concepito.

PRESIDENTE. Senatore Bosco, insiste nella sua proposta?

BOSCO. Non ho avuto lo schiarimento che desideravo; comunque, non avendo presentato un emendamento, non insisto.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione dell'articolo 8 per parti separate. Si dia nuovamente lettura del primo comma.

CERMENATI, Segretario:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio di Stato, possono essere accettati donazioni e lasciti a favore dell'ordine cavalleresco al merito del lavoro ».

PRESIDENTE. Il senatore Molinelli ha proposto di sopprimere le parole: « donazioni e ».

Metto ai voti quest'emendamento, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del secondo e del terzo comma dell'articolo 8.

CERMENATI, Segretario:

« Le rendite del patrimonio che venisse così a formarsi saranno erogate in pensioni vitalizie, disposte, su parere del Consiglio dell'or-

dine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, per quanto concerne gli insigniti per benemerienze di cui alla lettera a) dell'articolo 2, con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

« Tali pensioni saranno assegnate ai cavalieri al merito del lavoro, i quali, colpiti da invalidità, versino, senza loro colpa, in istato di bisogno ».

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Insieme ad altri cinque colleghi propongo, al secondo comma, il seguente emendamento: « Aggiungere, dopo le parole: "pensioni vitalizie" le altre: "in borse di studio e in borse per corsi di perfezionamento in Italia e all'estero" ».

La ragione è questa: se avanzano dei fondi, dopo l'erogazione delle pensioni vitalizie, sembra opportuno che siano erogati in borse di studio per i figlioli dei cavalieri del lavoro o altri benemeriti, naturalmente sempre per agevolare gli studi di materie inerenti alle finalità dell'Ordine, cioè alle ragioni per cui sono state assegnate le croci di cavaliere del lavoro.

BOSCO. Cioè perfezionamento in materie tecniche, ecc.

PRESIDENTE. Domando l'avviso della Commissione su questo emendamento.

ZIINO. Sostanzialmente tengo fermo tutto quanto ho detto, e cioè che il patrimonio dell'Ordine è destinato all'incremento, al funzionamento, al prestigio dell'Ordine stesso, e che solo in via eccezionale si potrà attingere al patrimonio dell'Ordine quando si tratti di corrispondere pensioni vitalizie a decorati che sono divenuti invalidi. Questo per me è il pensiero della legge e questo conferma la Commissione. Però, se tale è il mio pensiero riguardo alla sostanza, debbo convenire che la forma usata nel testo non è molto corretta e non risponde in pieno alla sostanza.

Pertanto la Commissione proporrebbe di sostituire al secondo comma le parole: « saranno erogate » con le altre: « potranno essere erogate ».

Riguardo all'emendamento Cingolani, ero stato facile profeta: avevo già rilevato precedentemente che sarebbe bastata una sola maglia aperta per far presentare diverse richie-

ste. Così infatti è avvenuto. Dunque, mi riporto a quanto già ho dichiarato, e a nome della Commissione non accetto l'emendamento del senatore Cingolani.

PRESIDENTE. Domando l'avviso del Governo sull'emendamento Cingolani.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Cingolani, il Governo si rimette al giudizio del Senato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento della Commissione, tendente a sostituire, nel secondo comma, alle parole: « saranno erogate » le altre « potranno essere erogate ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Cingolani propone che si aggiungano alle parole: « in pensioni vitalizie » le altre: « in borse di studio e in borse per corsi di perfezionamento in Italia e all'estero ».

Metto ai voti questo emendamento non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Metto ai voti il secondo comma con gli emendamenti apportativi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Domando alla Commissione se ritiene che anche nell'ultimo comma debba essere adottata, invece che la dizione: « saranno assegnate », l'altra: « potranno essere assegnate ».

ZIINO. Certamente, signor Presidente, anche in tale comma va adottata la dizione « potranno essere assegnate ».

La Commissione, sempre in ordine a questo ultimo comma dell'articolo 8, propone due emendamenti di forma, in quanto non le sembra corretta quella adoperata dal testo. In primo luogo la Commissione propone di dire anzichè « colpiti da invalidità », « divenuti invalidi »; in secondo luogo propone di sopprimere l'inciso « senza loro colpa », per evidenti ragioni.

PRESIDENTE. Il terzo comma risulterebbe allora così formulato:

« Tali pensioni potranno essere assegnate ai cavalieri al merito del lavoro, i quali, divenuti invalidi, versino in stato di bisogno ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto allora ai voti, nel suo complesso, l'articolo 8 nel testo modificato. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio di Stato, possono essere accettati donazioni e lasciti a favore dell'Ordine cavalleresco al merito del lavoro.

Le rendite del patrimonio che venisse così a formarsi potranno essere erogate in pensioni vitalizie, in borse di studio e in borse per corsi di perfezionamento in Italia e all'estero disposte, su parere del Consiglio dell'Ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, per quanto concerne gli insigniti per benemerienze di cui alla lettera a) dell'articolo 2, con il Ministro per la agricoltura e per le foreste.

Tali pensioni potranno essere assegnate ai cavalieri al merito del lavoro, i quali, divenuti invalidi, versino in istato di bisogno.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle ore 19,20).

Discussione del disegno di legge: « Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della "Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)" » (1785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della "Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)" ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Romano Antonio. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, col disegno di legge che viene portato al nostro esame, vengono ampliati gli obiettivi istituzionali della Cassa del Mezzogiorno e, conseguentemente, vengono consentite nuove possibilità finanziarie. L'ampliamento degli obiettivi si concretizza nella facilitazione del processo di industrializzazione del Mezzogiorno: le nuove possibilità scaturiscono dalla stipulazione di prestiti esteri consentita alla Cassa. Il disegno di legge si occupa anche della questione dei prestiti esteri con scadenza oltre il decennio, cioè oltre il 1960, e quindi oltre la vita fissata alla Cassa del Mezzogiorno dalla legge del 10 agosto 1950. Lo stesso disegno di legge rimanda al regolamento le norme per la concessione dei finanziamenti e statuisce sull'affidamento del servizio dei prestiti.

Farò alcune brevi considerazioni su questi punti salienti del disegno di legge: uno di carattere generale; l'altro di carattere tecnico ed un terzo di natura giuridica.

Quando si discusse la legge sulla Cassa del Mezzogiorno, e precisamente durante l'esame dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, feci osservare allora che, mirando quella legge al progresso economico e sociale del Mezzogiorno e delle Isole, il piano decennale delle opere straordinarie non doveva essere limitato, nel settore industriale, semplicemente alla valorizzazione dei prodotti del suolo, ma doveva estendersi a tutti i settori industriali. Dissi allora, e ritengo di poter ripetere oggi, che le genti del Sud, non avendo più, come una volta, l'ausilio

dell'emigrazione e la possibilità di colonizzazione di terre lontane, hanno bisogno intenso di una piena industrializzazione del Mezzogiorno. Quindi, il disegno di legge in esame, in qualche modo, conferma che giusto fu il rilievo che feci allora in occasione della discussione della legge 10 agosto 1950. L'industrializzazione del Mezzogiorno costituisce, appunto, il problema fondamentale di tutta l'economia del Paese. Come ebbe ad affermare anche l'onorevole Pella nella primavera scorsa nel discorso tenuto a Palermo in occasione delle elezioni regionali: ritengo che solo abbinando all'agricoltura lo sviluppo industriale si potrà elevare il reddito delle popolazioni meridionali, e solo con l'abbinamento di questa duplice attività le regioni del Sud potranno divenire il volano dell'economia del Paese.

Onorevoli colleghi, troppe volte si è ripetuto che l'Italia ha bisogno di una riforma agraria, ma la verità è che l'Italia ha bisogno non solo della riforma agraria, che è in via di esecuzione, ma anche di una riforma industriale; questo dovrebbe appunto essere il compito fondamentale della Cassa; e sarà il bene non solo del Mezzogiorno ma di tutto il Paese. La sovrassaturazione demografica e la mancanza di industrie hanno aggravato e aggravano sempre più la disoccupazione nel Mezzogiorno; ne può sperarsi in un sensibile assorbimento di mano d'opera da parte dell'agricoltura che va ogni giorno, e giustamente, meccanizzandosi. In questo ultimo mezzo secolo, come ben sapete, l'agricoltura italiana, che già assorbe nove milioni di uomini, non è stata capace di assorbire proporzionalmente altra popolazione atta al lavoro. E l'incremento della popolazione è stato portato a gravare conseguentemente in modo esclusivo sul settore industriale. Dove le industrie mancano si allarga la piaga tremenda della disoccupazione. Questo è avvenuto e avviene dolorosamente ogni giorno nel Mezzogiorno. Ecco l'opportunità, l'assoluta necessità di questo disegno di legge che colma in qualche modo una lacuna della legge del 10 agosto 1950.

Bisogna cominciare a ridurre lo squilibrio industriale tra nord e sud e ciò anche nell'interesse delle regioni del nord, le quali se ne avvantaggeranno, perchè, aumentando la capacità di acquisto del sud, esse ve-

dranno allargati gli orizzonti del loro mercato interno. Ormai ritengo che non vi è più motivo di gelosia, non vi è più motivo di contrasti di interessi, perchè l'industrializzazione dell'Italia settentrionale non ha più fondate prospettive di ulteriori sviluppi, essendo già tormentata da un processo di saturazione e da un eccesso di potenziamento produttivo rispetto ai bisogni del mercato interno e internazionale.

Insomma, per dare un più largo respiro all'attività economica italiana, bisogna puntare decisamente sulla industrializzazione del Mezzogiorno.

Parlare ancora oggi di due economie, di due Italie è una offesa che facciamo a noi stessi. Non per ripetere cose ormai a tutti note, troppe volte ripetute, ricorderò alcuni dati che mettono in evidenza il grave squilibrio: nelle Regioni del nord e nel centro-nord su 100 persone idonee al lavoro, dai 18 ai 59 anni, 18 sono occupate nelle industrie animate da forza motrice, nell'Italia meridionale questo numero raggiunge appena il cinque per cento. Ogni abitante consuma nel Mezzogiorno in media 49 chilowattore di energia all'anno; il consumo di energia elettrica nel centro-nord è nove volte maggiore. La depressione industriale del Mezzogiorno si è aggravata in conseguenza della guerra, perchè elevatissimo è stato il grado di distruzione operato dai bombardamenti. Nell'Italia settentrionale, i danni di guerra subiti dall'industria furono del 12,4 per cento del patrimonio industriale preesistente; nel Mezzogiorno del 35 per cento; aggiungasi che alquanto trascurato è stato l'indennizzo di guerra. Altra causa di aggravamento dello stato di inferiorità è stata la carenza di energia elettrica: i danni ai generatori di energia elettrica sono stati dal 12,4 per cento nel nord, e del 53,6 per cento nel Mezzogiorno.

Onorevoli colleghi, quando si è parlato di industrializzazione del Mezzogiorno spesso si è detto che vi sono degli ostacoli naturali; si è fatto un ragionamento in qualche modo diverso da quello che si è fatto per l'agricoltura. Per l'agricoltura si è detto fino ad un certo tempo che il Mezzogiorno con il suo sole, con il suo clima non aveva bisogno di aiuti; in seguito si è dovuto constatare che l'agricoltura aveva bisogno non solo di sole ma anche di

acqua: e questa intanto cade quando la terra non la domanda e manca quando la terra la reclama. In questo errore non può cadersi nel settore industriale perchè l'industria è un fatto essenzialmente artificiale, e quindi è da escludersi l'ostacolo naturale. Vi è il difetto di materie prime perchè manca il ferro, manca il petrolio, manca il carbone, manca il mercurio, manca lo zinco, ma queste materie prime come mancano nel sud mancano anche nelle zone oggi industrializzate. Se un ostacolo vi è, l'ostacolo è nel difetto di capitale, e in un paese agricolo come le regioni meridionali, con un'agricoltura scarsamente redditizia, il risparmio è stato ed è tuttora difficile; onde si impone l'intervento dello Stato. Solo lo Stato può creare le premesse economiche idonee a suscitare l'interesse privato e a diminuire quelle titubanze che sono pienamente giustificate in un sistema contingente di depressione. Non mi lamento delle erogazioni; di erogazioni a favore dell'industria se ne sono avute, e specialmente in questi ultimi anni sono state notevolissime. Citerò alcune cifre.

Venticinque miliardi di lire per la ripresa economica in genere (legge 367); 13 miliardi per il ripristino e la riconversione delle attività industriali (legge 449); 9 miliardi destinati alle medie e piccole industrie (legge 1419); 275 milioni di dollari, pari a 171 miliardi di lire, per il potenziamento economico in genere (leggi 1425, 723 e 730); 23 milioni di sterline, pari a 40 miliardi e mezzo di lire messe a disposizione dell'industria (legge 258); 10 miliardi di lire circa stanziati con la medesima legge 258; 16 miliardi di lire circa per l'acquisto di macchinari e mezzi strumentali prodotti in Italia (legge 922); 24 miliardi per l'industrializzazione del Mezzogiorno e delle Isole; oltre poi ai cospicui fondi erogati dal F.I.M. e dall'I.R.I. Si tratta insomma di un ammontare complessivo di 400 miliardi di lire erogati finora dallo Stato a spese del contribuente a favore dei settori industriali all'unico scopo di aiutarli ad uscire dalle varie forme di crisi che li travagliano da quando le grandi aziende si sono assise sia per la guerra sia per esigenze sociali in gestioni antieconomiche. Ma, in proporzione dei 400 miliardi di lire erogati in base alle leggi che ora ho ricordato, che cosa ha avuto il Mezzogiorno di

questi 400 miliardi? Qualcuno ha detto che la mancata utilizzazione è dipesa dalla scarsa iniziativa del Mezzogiorno. Non è esatto, non è vero, i fondi messi a disposizione dallo Stato sono stati insufficienti alle necessità più urgenti dell'industria del Mezzogiorno che, come ho detto, è uscita dalla guerra frantumata e stremata nella sua potenzialità produttiva. Al Banco di Napoli, che può considerarsi il pilastro della vita economica meridionale, e che col Banco di Sicilia è il maggiormente interessato all'industrializzazione del Mezzogiorno, alla data del 31 maggio 1951 erano pervenute 1.339 domande per finanziamenti industriali per l'importo complessivo di 85 miliardi, più 1.215 domande per un ammontare di 15 miliardi per le medie e piccole industrie. Intanto su una richiesta complessiva privata per 98 miliardi il Banco di Napoli, data la scarsità dei mezzi a disposizione, ha potuto deliberare su 15 miliardi e mezzo per finanziamenti industriali, cioè per le grandi industrie e su quattro miliardi per le medie e piccole industrie. Dunque numerose domande sono rimaste giacenti per mancanza assoluta di fondi e non per difetto di iniziativa delle popolazioni meridionali. Allora nasce spontaneamente la domanda: in quali rivoli si sono incanalati quei 400 miliardi di cui alle leggi or ora ricordate? Concludendo, sono favorevolissimo al disegno di legge oggi in esame, ma a una condizione, che esso sia operante per l'industrializzazione del Mezzogiorno; e per essere operante occorrono mezzi, comprensione e sollecitudine degli organi preposti alla esecuzione.

Finanziamenti: il disegno di legge fa nascere delle preoccupazioni; il comma quarto dell'articolo 5, per quanto riguarda le norme per le concessioni dei finanziamenti, rimanda al regolamento della legge per la Cassa del Mezzogiorno. Ora questo rinvio è stato rilevato con preoccupazione anche dal relatore nella sua chiara relazione; in verità il regolamento è già in ritardo e s'impone la sua sollecita compilazione perchè, fino a quando non si avrà il regolamento, non si potranno chiedere finanziamenti e conseguentemente neppure ottenerli. Un punto delicato sta nella valutazione delle domande di finanziamento: questa valutazione dovrà essere fatta da tecnici di valore e di spezzata onestà; essi deb-

bono dire per quali settori e per quali impianti si dovranno accettare le domande, funzione a mio modesto avviso delicata anche perchè non deve lasciarsi sfuggire una indagine importantissima e cioè che le nuove imprese possano produrre a prezzi internazionali. Non basta produrre di più, ma bisogna produrre anche a più basso costo per essere in grado di entrare nel vivo della lotta di concorrenza. Questa è quella che il nostro Presidente della Repubblica ha chiamato « seconda rivoluzione industriale ». Altrimenti, onorevoli colleghi, e ritengo di interpretare il vostro pensiero, è preferibile non creare altre cancrene, altre industrie parassitarie, altri convalescenziari, come l'I.R.I., tutti gravanti sulle spalle malferme del povero contribuente. Non vorrei però che la valutazione delle domande di finanziamento si traducesse in un punto di arresto della iniziativa privata. Il nostro Paese ha già troppo a lungo sperimentato gli aspetti funesti della pretesa di sostituire il giudizio della burocrazia statale alle libere decisioni adottate dal prudente apprezzamento e dal calcolo del tornaconto egoistico. Gli organi di controlli preventivi possono accertare le esigenze di certe garanzie di ordine finanziario, non mai prevedere i rapporti futuri tra produzione, domanda e disponibilità delle materie prime e dei prodotti lavorati, giacchè ogni apprezzamento definitivo sulla opportunità e convenienza economica di un determinato impianto deve essere rimesso al calcolo personale degli interessati. Ecco perchè rilevo che nell'ultima parte dell'articolo 1, là dove si dice: « La istruttoria dei prestiti, e, una volta approvata l'operazione, i relativi servizi saranno affidati... », bisogna precisare chi deve approvare l'operazione. L'istituto di credito o la Cassa? Ritengo che debba essere approvata dalla Cassa, giacchè l'istituto di credito ha un'altra funzione. Di altri punti dovrà occuparsi il regolamento per coprire in qualche modo le lacune della legge 10 agosto 1950. Bisogna che la procedura di concessione dei mutui sia snellita in modo da ridurre il tempo intercorrente dall'atto della domanda alla erogazione della somma; bisogna poi, a mio modesto avviso, fare in modo che le garanzie ipotecarie siano strettamente commisurate alla entità della somma concessa per l'impianto

delle industrie, in modo tale da lasciare all'industriale un margine di garanzia per procurarsi i crediti di esercizio. Posso citare il caso di un mio elettore, lavoratore, pieno d'iniziativa, il quale per l'impianto di una piccola filatura di lana si era procurato i mezzi per l'impianto con mutui bancari; le ipoteche però lo privarono del credito di esercizio ed ecco il fallimento. Così non si aiuta l'industria. Bisogna infine che le garanzie fornite dallo Stato siano estese a tutta la somma mutuata. Altro punto sul quale desidero richiamare l'attenzione del Senato è questo: bisogna augurarsi che il regolamento organizzi il finanziamento preoccupandosi in modo speciale delle medie e delle piccole industrie per dare impulso alle nuove iniziative, perchè sono le minori entità produttive che rappresentano il campo in cui eccelle l'iniziativa privata, in cui i titolari attendono all'effettiva personale direzione dell'azienda, seguendola in ogni reparto, in ogni settore ed in ogni lavoro. Queste sono le attività più sane. Fino ad oggi i grandi finanziamenti esteri sono stati destinati in prevalenza e per necessità di cose alle grandi industrie; le piccole industrie, per ottenere il credito, hanno dovuto contare sugli amici, sui parenti. La piccola industria poi non può facilmente trattare con i grandi istituti centrali perchè non può pagare dei rappresentanti che viaggino dalla periferia a Roma, talvolta non ha grandi beni da offrire in garanzia e neppure sempre ha bisogno di credito a lunga scadenza. La piccola e media industria ha bisogno di trattare con organizzazioni regionali di credito, che sappiano valutare tutte le circostanze del mercato locale e le attitudini personali del richiedente. Le grandi industrie trovano sempre la possibilità di finanziamenti, in tempi normali con l'emissione di nuove obbligazioni ed azioni, in tempi eccezionali per altra strada. Ma il motivo principale per cui desidero richiamare l'attenzione del Senato sulla necessità di andare incontro alle piccole e medie industrie sta nel bisogno di rinnovamento. In questo momento di profonda revisione dei nostri metodi produttivi, in cui tante grandi industrie sono costrette a rivedere dalle fondamenta le proprie possibilità produttive, vi è un imperioso dovere di aiutare

lo sviluppo delle piccole industrie e delle nuove iniziative.

Dal popolo italiano dipende l'afflusso di capitali esteri: è inutile fare una legge, che regoli i prestiti con l'estero, se non si creeranno i presupposti per attrarre i capitali stranieri in Italia. Ed i presupposti sono: stabilità monetaria e politica, garanzia di libertà di entrare e di uscire per i capitali.

Vengo alle ultime considerazioni di carattere tecnico e giuridico. Il testo governativo nell'ultima parte dell'articolo 1 mi sembra più esatto di quello della Commissione. La Commissione propone così: « La istruttoria dei prestiti e, una volta approvata l'operazione, i relativi servizi saranno affidati, per quanto concerne le rispettive zone di loro competenza, agli istituti finanziari di diritto pubblico già designati dalle leggi vigenti per l'esercizio delle operazioni di credito per lo sviluppo industriale nell'Italia meridionale e delle Isole ».

Quindi si richiamano le leggi preesistenti. In base a queste leggi il servizio dei prestiti verrebbe affidato all'Istituto mobiliare italiano come è detto nel decreto legislativo luogotenenziale dell'8 maggio 1946, n. 449, alla Banca nazionale del lavoro, al Banco di Napoli e Banco di Sicilia, come è detto nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 dicembre 1947, n. 1419.

A me sembra che questo accentramento sia pericoloso, che si crei la possibilità di un monopolio. Si dice che questi istituti sono meglio conosciuti all'estero ma il contraente è la Cassa e garante è lo Stato. Non bisogna creare monopoli; già ho detto come il Banco di Napoli non abbia funzionato bene per il finanziamento delle industrie, migliaia di domande non sono state evase. Anche per l'acceleramento delle pratiche di industrializzazione è bene affidare le istruttorie dei prestiti a tutti gli istituti di credito idonei al servizio. I monopoli sono sempre pericolosi specialmente quelli bancari.

Passo ad altro rilievo: la legge 19 agosto 1950 ogni qualvolta parla dell'attività della Cassa dice: la Cassa . . . ecc., mai parla del Presidente della Cassa. Bisogna tener presente che alcune funzioni bene può svolgere da solo il presidente della Cassa e devesi anche pensare alla rappresentanza legale della Cassa. L'articolo 75 del Codice di procedura civile stabilisce

che le parti stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto. La legge 10 agosto 1950 non si occupa della rappresentanza legale. È giusto che questa legge, che colma le lacune precedenti, specifichi la rappresentanza legale della Cassa. Su questo punto ho letto un emendamento del senatore Domenico Romano.

Vengo ad una terza considerazione giuridica. Il primo comma dell'articolo primo dice: « Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla "Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale" (Cassa per il Mezzogiorno) ecceda il decennio 1950-60 di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, prima del termine di detto periodo sarà provveduto a determinare l'organo o l'ente, cui sarà attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti stessi ».

Dunque quale è la preoccupazione del legislatore? Vi è un debitore che stipula, che è la Cassa, la cui vita è di un decennio. Dopo il decennio il creditore verrà a trovarsi di fronte al solo garante, lo Stato, perchè il debitore principale ha cessato di esistere. Il citato articolo fa succedere alla Cassa l'ente da crearsi allo spirare del decennio.

Ciò premesso e tenendo presenti i rapporti che sorgeranno, in virtù della legge 10 agosto 1950, n. 646, pare che facendo subentrare l'ente alla Cassa si voglia operare una novazione soggettiva, come prevista dall'articolo 1215 Codice civile. Questo articolo richiama il successivo capo sesto ove sono gli articoli 1268 e 1272 Codice civile: il primo prevede la delegazione cumulativa, il secondo la espromissione. Intanto, così come è formulato il primo comma dell'articolo primo del disegno di legge, non può parlarsi di delegazione perchè non è la Cassa debitrice che delega il nuovo ente, ma è lo Stato che demanda a questo la gestione dei prestiti contratti con scadenza posteriore al decennio. Neppure è configurabile l'espromissione che presuppone la presenza del terzo a fianco dell'originario debitore. Dunque si è di fronte ad un rapporto *sui generis*. Aggiungasi che l'ente è chiamato solo a « gestire » i prestiti con scadenza oltre il decennio. Gestire, che cosa significa? Stando alla dizione del nostro Codice civile (articolo 2028 e seguenti) gestire significa amministrare, e poi-

chè siamo di fronte a rapporti di mutui bisogna pensare alla successione nel debito. I mutui saranno stipulati con istituti di credito esteri e dobbiamo dare la sensazione di creare rapporti giuridici perfetti. Onde la necessità di accogliere il mio emendamento col quale l'ente subentra nelle obbligazioni contratte dalla Cassa. Nè vale invocare l'articolo 29 della legge del 10 agosto 1950 ove è detto che, cessata la Cassa, tutte le obbligazioni saranno assunte dallo Stato. Detta disposizione riguarda le operazioni previste nella legge del 10 agosto 1950. Col disegno di legge in esame gli obiettivi vengono ampliati e quindi o si accoglie il mio emendamento o in questa legge bisogna fare richiamo del citato articolo 29 della legge del 1950.

Onorevoli colleghi, onorevole Presidente, ho finito. Sono stato, come al solito, brevissimo, e termino invocando l'attenzione delle nostre popolazioni meridionali che dovranno rendersi conto dell'importanza di questa legge e non lasciarsi sorprendere ancora una volta nell'inerzia: esse devono rischiare, altrimenti le leggi rimarranno inoperanti. La Cassa da parte sua deve tenere viva nel Paese la necessità che il Mezzogiorno venga redento, bonificato, condotto ad un livello di vita tollerabile e decente. Se fra le categorie economiche, fra la pubblica opinione non sarà di continuo ravvivato questo senso di responsabilità, il Mezzogiorno sarà fra breve di nuovo abbandonato a se stesso. La Cassa si estinguerà in pochi anni e con essa saranno seppellite per sempre le speranze di tutti quegli italiani che hanno inteso ed intendono la gravità economica e morale della questione meridionale.

Le popolazioni del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna dovranno da parte loro rigorosamente imporsi un imperativo categorico: abbinare agli investimenti pubblici gli investimenti privati. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancini. Ne ha facoltà.

MANCINI. Non vi infliggerò un discorso. Vorrò dire le mie osservazioni, o, per essere preciso, vorrò chiedere alcuni chiarimenti alla cortesia dell'onorevole Ministro nei riguardi di questo disegno di legge, con il quale la Cassa

del Mezzogiorno domanda l'autorizzazione di assumere e stipulare prestiti all'estero per opere straordinarie nell'Italia meridionale.

Una formulazione, questa, che racchiude vaste prospettive, a cui dovrebbero seguire inamancabilmente i fatti senza le consuete amare e profonde delusioni, che colpiscono quelle regioni, che sono trascurate, ma non « depresse ». Io ho per questa parola di moda la più cordiale antipatia; poichè le popolazioni di laggiù non solo non sono depresse, ma oggi — attraverso il movimento dei contadini per la conquista della terra — rimuovono vittoriosamente la immobilità strutturale e psicologica, che aveva arrestato il processo politico di eversione.

Dichiaro subito che ho letto, con interesse, la relazione dell'egregio collega senatore Sanna Randaccio. Ne condivido in pieno le perplessità. Anzi le fo mie e le accentuerò nel corso di questo intervento. Non condivido invece il suo emendamento riguardante l'esercizio del credito di finanziamento; poichè ne ho presentato uno diverso, che illustrerò alla fine del mio discorso.

Intanto una preghiera, una premessa, alcune ricordanze critiche.

La preghiera è la seguente: vorrei che queste mie osservazioni venissero accolte con la stessa sincerità ed obiettività, con cui io le formulo. Non oso sperare . . . che ne facciate tesoro. Penso invece che possiate discuterle, magari respingerle in pieno; ma non dovete servirvene come elemento per creare, o alimentare, quell'uggiosa polemica politica, così cara a molti di voi quando si tratta di critica costruttiva esercitata da questi settori. Oggi la collaborazione, o per lo meno la tregua, è un dovere per tutti; giacchè la sciagura, che ha colpito il Paese dal sud al nord, e che ha riaperto le vecchie ferite sanguinanti della guerra, impone a tutti l'obbligo di unità e di solidarietà, che dovrà essere di sprone per risolvere le necessità di oggi e quelle di domani. (*Approvazioni*).

Non vi sembri discara ed inopportuna una mia impressione: ascoltavo, or fa una settimana, alla radio, il racconto della visita del Presidente del Consiglio sottolineata dalla commozione e dalle lacrime dinanzi ad una nidiata di bambini, che invocavano i propri genitori, sperduti o periti nella melma delle acque della piena.

Una stretta al cuore . . . ed involontariamente ed inconsapevolmente mi passò per la mente la visione orrenda di tutti i fanciulli d'Italia coinvolti in una tragedia più vasta e più spietata. (*Commenti*).

Onorevole Ministro, ella è a conoscenza di questa campagna esaltatrice del prestito? Non vi è giornale quotidiano, che nella pagina meridionale, non vi è settimanale di laggiù che non riporti articoli, note, comunicati anonimi, che conclamino le virtù miracoliste di siffatto prestito. Ne ascolti uno. Leggo (a caratteri cubitali) ne « Il Giornale d'Italia »: « i mille e seicento milioni di dollari della Banca mondiale »; « caratteristiche del prestito concesso alla Cassa del Mezzogiorno ».

È facile sorprendere gli autori o gli ispiratori di queste truffaldine manifestazioni.

Intanto ella non ha risposto ad una interrogazione presentata il 17 ottobre nell'altro ramo del Parlamento da un deputato fiancheggiatore, con la quale si chiedeva di conoscere le condizioni del prestito; mentre i giornali pubblicano caratteristiche su caratteristiche, invenzioni su invenzioni.

Sistema deplorabile per doppia ragione: primo perchè offende la verità, e poi perchè offende la dignità, la serietà, l'intelligenza delle nostre popolazioni. Le quali sanno discernere la verità dal reclamismo, la serietà degli articoli dai cartelloni da fiera di villaggio.

Le mie obiezioni critiche hanno perciò un duplice scopo: di sollecitare da lei, onorevole Ministro, una precisazione serena, onesta ed impegnativa, che servirà a chiarire il nostro atteggiamento di partito, tendenzialmente favorevole alla legge in esame.

Ella, onorevole Campilli, ricorda che allorquando discutemmo il 10 agosto 1950 — in questa Assemblea — della istituzione della Cassa del Mezzogiorno, ci domandammo quale fosse la natura giuridica di detto organismo. Azienda, banca, ente autonomo, ente parastatale? Un enigma indecifrabile.

Ora questo disegno di legge, che — a distanza di due anni — aumenta i compiti istituzionali, per se stessi così vasti, e che non sono stati non solo compiuti ma nemmeno iniziati, e che alla facoltà di assumere prestiti all'estero, di cui all'articolo 16 della legge istituzio-

nale, oggi ne aggiunge un'altra, (cioè quella di assumerne per un periodo superiore al periodo decennale dell'attività della Cassa, in eccedenza ai fondi di dotazione) aggrava l'enigma, che si trasforma in un *rebus* giuridico, per la risoluzione del quale invoco i lumi dei molti giuristi di questa Assemblea.

In conclusione si creano due categorie di prestiti: l'una quella dell'articolo 16, per cui è necessaria la procedura di tutti quei pareri e quelle deliberazioni, e l'altra, l'attuale, per cui è necessario la « cambiale in bianco » di una autorizzazione parlamentare generica di assumere e stipulare prestiti all'estero.

Ora io mi domando: se le due categorie di prestiti servono ad incoraggiare l'iniziativa privata, perchè questa doppia via e questo doppio sistema?

Vorrei conoscere, in altri termini, la ragione, per la quale si è voluta creare questa nuova categoria, quando ancora non si era, in nessun modo, sperimentata la prima, cioè, quella prevista dalla legge istituzionale? E vorrei conoscere ancora se per questa ultima categoria restano o si eliminano tutte quelle garanzie di delibere e di pareri richiesti per la prima.

Aspetto, con interesse, una risposta.

Noi di questa parte del Senato, ripetutamente, metteremo in dubbio la possibilità del finanziamento della Cassa del Mezzogiorno attraverso quei fondi indicati nella legge istituzionale. Diceremo finanche...: Dio ce la mandi buona... , ma se la preparazione bellica intensificherà ed affretterà il riarmo, come si prevede e come si annunzia, tutte le nostre risorse dovranno essere mobilitate per la difesa atlantica, ed allora le sorgenti della Cassa saranno disseccate ed avremo una Cassa del Mezzogiorno senza alcun finanziamento che possa alimentarla ed attivarla.

A me sembra che quello che noi dicemmo stia per avverarsi con questa legge, che votiamo.

È un mio sospetto, un mio dubbio, una mia prevenzione, se volete anche una malignità; ma lealmente vi dico che questa legge rappresenta un espediente, poco abile, per ottenere quel finanziamento che il riarmo ha deviato alla Cassa del Mezzogiorno. Nè deve sorprendere questa deviazione dolosa... se è vero quello

che si vocifera, che vi sono 40 mila decreti di pensioni di guerra inevasi, perchè mancano i fondi; mentre si è tentato di acquistare il *Plaza* per un miliardo e mezzo.

Onorevole Paratore, questo è vero.

Inoltre il vostro accenno alla collaborazione economica internazionale, quando sappiamo che questa collaborazione è soltanto uno sfruttamento della miseria italiana, è una lustra, che vorrebbe dire tante cose; ma non dice altro... che riarmo.

Ma il mio sospetto non è infondato, percrè se così fosse non lo esprimerei. Esso non solo è fondato; ma è confortato dai seguenti elementi, sui quali richiamo la particolare attenzione del Senato:

a) il titolo della legge, come ho già premesso, e un titolo che presenta prospettive vastissime, ed io sono sempre diffidente quando si esagera.

Comunque mi domando: come è possibile, che quasi all'inizio del terzo esercizio della Cassa del Mezzogiorno, quando ancora non si sono spesi i 300 miliardi e quando per giunta nessuno dei compiti istituzionali è stato completato — e qualcuno di essi non è stato nemmeno iniziato — si pensi ad opere straordinarie per la valorizzazione del Mezzogiorno?

b) ma quali sarebbero queste « opere straordinarie? ». Leggo la relazione dell'onorevole ministro Campilli: « opere aggiuntive, progetti specifici, impianti ed opifici industriali ».

Come si vede, nulla di preciso. Un proposito generico, non un programma concreto e dettagliato.

Inoltre questi « impianti industriali ed opifici » a che cosa saranno destinati?

Ma come, nel Nord si chiudono le fabbriche e nel Sud si aprono? Quale contraddizione? Che cosa si cela in questa abbondanza?

Questa inflazione d'impianti ed opifici industriali mi fa tremare le vene ed i polsi; in quanto potrebbe mascherare qualche impianto ed opificio industriale ad uso bellico. Ed il sospetto si accentua in quanto si parla di collaborazione economica internazionale, che è sollecitata soltanto quando si tratta di preparazione bellica.

Infatti che c'entra la collaborazione economica con un prestito, il cui vantaggio pende

tutto dalla parte del creditore, come avviene nelle relazioni private, dove la figura tradizionalmente esosa è quella del creditore?

E, se così stanno le cose, come si può parlare ancora dell'industrializzazione del Mezzogiorno, quando mancano i presupposti necessari ed urgenti di questa trasformazione del processo produttivo? Si può cominciare un edificio dal tetto senza preoccuparsi delle fondamenta e dei muri maestri?

Mancano le strade, mancano gli approdi, manca la trasformazione agraria, perchè soltanto i prodotti agricoli possono rappresentare la sola materia da industrializzare. Manca la energia elettrica, cioè la forza motrice degli impianti; perchè è nota la tirannia di una società, da noi subita.

Non voglio, per brevità, ripetere ciò che si è detto nell'altro ramo del Parlamento in ordine allo sfruttamento della S.M.E. della nostra ricchezza idrica e della situazione di monopolio colà creatasi, ragione per cui si è chiesta la nazionalizzazione, alla quale ha quasi aderito il Ministro dei lavori pubblici, onorevole Aldisio;

c) ma vi è ancora di più: nella legge istituzionale della Cassa del Mezzogiorno erano previsti gli impianti industriali per la valorizzazione dei prodotti agricoli. E quindi questi nuovi opifici ed impianti industriali si debbono adibire a ben altro. Non certo ad opere di pace, ma a produzione di guerra, per cui si è scelto il Mezzogiorno, perchè fuori della linea atlantica ed in luoghi reconditi.

Come si vede il sospetto si aggrava e non poco;

d) un ultimo argomento. Un contrasto doloroso ed amaro fra lo stato di emergenza esasperato in questa sciagura alluvionale che richiede provvedimenti urgentissimi, e questa improvvisa, inaspettata, intempestiva industrializzazione.

Compiti su compiti. Promesse su promesse. Una strana premura, che non giova. *Primum vivere...* e colà non si vive.

Non vi sono case, chè gli alluvionati si accatastano nelle scuole. L'onorevole Aldisio ha dichiarato che ben cinque paeselli debbono essere spostati, « cambiar domicilio ». Le comunicazioni interrotte, le strade travolte e in-

sabbiate, i fiumi che dilagano, i campi sommersi, agrumeti, oliveti distrutti. La desolazione dovunque.

Erra, la gente, ignuda ed affamata, e si parla di opifici, di impianti industriali.

Esiste impellente il problema del rimboschimento, senza la cui risoluzione ogni anno si assisterà a questi disastri, mentre in questa legge si parla di impianti industriali e si tace dei problemi agrari, primo questo del rimboschimento connesso alla sistemazione montana e fluviale.

I Borboni avevano creato un Ministero, il Ministero delle foreste; perchè le foreste erano sacre, in quanto frenavano la violenza ed il disordine delle acque.

Quel che è successo non debbo raccontarlo io a questa Assemblea alla quale lo ha raccontato l'onorevole Aldisio.

Posso dire soltanto al ministro Campilli che il paesello di Badolato, in provincia di Catanzaro, che si era rivolto insistentemente alla Cassa del Mezzogiorno ed invano, ha subito una dolorosa sorte; quella cioè di essere cancellato dalla carta geografica della Calabria.

Un esame di coscienza prima di elencare cifre e stanziamenti sulla carta.

E dopo ciò torniamo al disegno di legge.

Vorrei permettermi di chiedere all'onorevole Ministro di far conoscere all'Assemblea, alla quale si chiede il voto, qual'è la cifra approssimativa di questo prestito. Qual'è la Nazione alla quale ci rivolgiamo per ottenerlo? Avevamo libertà di scegliere e di negoziare? La Banca preferita ha funzioni di Stato? Quali sono le condizioni, che ci richiedono i creditori, perchè, naturalmente gli affari sono affari e la collaborazione internazionale è soltanto una fantasia, che può leggersi nelle relazioni di certi disegni di legge. Parliamoci chiaramente, come si addice a persone oneste: il prestito lo avete già contratto con la Banca internazionale di ricostruzione statunitense ed ammonta a 100 milioni di dollari corrispondenti a quasi 63 miliardi di lire italiane? Quello che noi ignoriamo sono le condizioni imposte. Sospetto la loro gravità se non si è risposto ad una interrogazione dell'onorevole Zagari alla Camera dei deputati, il quale sin dal 17 ottobre chiedeva al Ministro dell'industria e commercio di conoscere i termini precisi del prestito fatto dalla

Banca internazionale della ricostruzione alla Cassa del Mezzogiorno.

Io non raccolgo la voce che tale prestito era stato offerto a condizioni migliori dalle banche svizzere, esercito un mio diritto chiedendovi quali sono le condizioni stabilite; perchè vi potrebbero essere anche condizioni di natura militare, che sarebbero davvero onerose per tutto il Mezzogiorno d'Italia.

Onorevole Campilli, è vero come è vero che il direttore generale della Cassa del Mezzogiorno, comm. Scaglione, si è recato in America per negoziare tale prestito, e tale prestito ha già stipulato, per cui questa nostra legge non servirebbe che a mettere lo spolverino sul fatto compiuto?

Sono domande, che aspettano una risposta e sono domande legittime, che dovranno giustificare il nostro voto più o meno favorevole a questo progetto di legge.

Mi preme intanto di invocare altri chiarimenti.

Il prestito è stato concesso per la costruzione d'impianti ed opifici industriali. Non c'è bisogno che io dimostri che per un qualsiasi opificio ed impianto industriale occorre un macchinario idoneo ed efficace. Orbene non vorrei che questo macchinario ci venisse da oltre Oceano, e che il prestito si risolvesse soltanto nell'invio di macchine, che potrebbero costruirsi in Italia invece di dollari, così necessari per gli investimenti.

Su questo dobbiamo intenderci; perchè la Cassa del Mezzogiorno deve investire lire e non macchine: mentre la collaborazione economica degli alleati americani preferisce d'inviarci i macchinari e non i dollari, per la semplice ragione che i macchinari debbono servire a liquidare la loro sovrapproduzione industriale, onde evitare o attenuare la loro minacciosa crisi di sovrapproduzione. In proposito apro a pagina 3 la relazione di tre anni di E.R.P. in Italia e leggo: « dall'inizio del piano Marshall al 30 giugno 1951 l'E.R.P. ha emesso a favore dell'Italia l'autorizzazione di acquistare macchine varie per un valore di 300 milioni di dollari ».

Onorevole Ministro, non si infastidisca se chiedo di essere assicurato ancora per altre due richieste, che riguardano particolarmente il cambio di questi dollari. Essi saranno rimessi dal nostro... benemerito banchiere ame-

ricano alla Cassa del Mezzogiorno la quale, a norma delle attuali disposizioni valutarie, passa i dollari all'Ufficio italiano dei cambi per ottenerne il controvalore in lire italiane. Ora io vorrei domandare qualche notizia in ordine al cambio. In altri termini, per essere più chiaro, io desidererei conoscere se il cambio sarà quello ufficiale od invece il cambio non ufficiale? Voi mi comprendete e sapete la differenza, che passa fra l'uno e l'altro. Il cambio ufficiale oggi, 19 novembre 1951, è di 624,91; mentre al cambio non ufficiale la quotazione media è di circa 698 lire. Come vedete la differenza è abbastanza notevole.

Mi permetto di dare un suggerimento, anche sotto forma di preghiera, quello, cioè, di stabilire una regolare convenzione fra la Cassa del Mezzogiorno e l'Ufficio italiano dei cambi, per cui dovremmo avere il cambio non ufficiale quando la Cassa cede i dollari ed il cambio ufficiale quando la Cassa dà le lire per tramutarle in dollari.

Ed ora, passo all'ultima parte del mio discorso, cioè a quella parte, che riguarda l'esercizio del credito di finanziamento.

A chi demandare tale delicata funzione, alla Cassa del Mezzogiorno, che dovrebbe esercitare il potere istruttorio delle domande assieme con il potere direttivo e deliberativo, od invece ad istituti di credito?

Nel progetto di legge ministeriale tale facoltà è demandata esclusivamente alla Cassa, e doveva essere demandata alla Cassa per molte e varie ragioni. Per la Commissione invece la funzione bancaria dovrà essere sottratta alla Cassa e delegata ad istituti di credito.

Comprendo i motivi che hanno determinato il relatore a preferire gli istituti di credito. Egli è sardo e fra gli istituti di credito vi è il Banco di Sardegna. *Unicuique suum*. Ed è per questa ragione che potrei in parte aderire all'emendamento, se agli istituti di credito: Banco di Sardegna, Banco di Sicilia, Banco di Napoli, si aggiungesse per la Calabria la Cassa di risparmio della Calabria e per le Puglie la Cassa di risparmio delle Puglie.

Ho presentato in proposito un emendamento nel quale chiedo per primo che la funzione bancaria in generale venga a rimanere nelle mani della Cassa del Mezzogiorno, la quale Cassa potrà per la periferia indicare

1948-51 - DCCXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

27 NOVEMBRE 1951

quali enti finanziari e bancari potrebbero sostituirla totalmente o parzialmente. In proposito voglio dire di tener presente quella tale provvigione, di cui parla il relatore nella sua relazione; poichè data la cifra enorme dei miliardi destinati ogni anno al finanziamento dei lavori, anche una provvigione dell'1 per cento, a fronte di 100 miliardi di lire di investimenti annui, dà un ammontare di un miliardo. Ed un miliardo è sufficiente a creare e a sostenere gli oneri di spesa e di attrezzatura per l'organizzazione amministrativa e bancaria della Cassa.

In merito alla spesa che si incontrerebbe se la Cassa effettuasse direttamente « in proprio » le funzioni bancarie in generale, si tenga presente che nel 1949 la Banca d'Italia contava un numero di dipendenti per complessive unità 9.121, di cui 7.595 maschili e 1.526 femminili.

Le spese di amministrazione per il detto personale sono ammontate a miliardi 10 e 292 milioni.

Quindi, riferendomi a queste cifre in rapporto alla provvigione che la Cassa riscuoterebbe, emerge chiaramente come sia attuabile, opportuno ed utile che la Cassa espleti essa direttamente l'esercizio delle funzioni bancarie anzidette.

In ogni modo noi non siamo favorevoli ad una funzione bancaria del Banco di Napoli per tutto il Mezzogiorno. Il Banco di Napoli potrà pensare a Napoli ed alla Campania; ma alla Calabria ci pensa la Cassa di Risparmio di Calabria. Non dirò le ragioni che mi spingono a patrocinare, fuori ed al di sopra dell'amore e degli interessi del natìo loco, questa proposta. Non voglio ripetere gli attacchi che sono stati fatti nell'altro ramo del Parlamento all'azione, assai poco meridionalista, del Banco di Napoli, ai suoi legami con la S.M.E., che ci angaria, alle sue campagne a favore della monarchia in Napoli ed al suo ostinato proposito di colmare la situazione fallimentare dei due giornali fascisti napoletani. Dirò soltanto che nell'altro ramo del Parlamento si sta esaminando la legge sull'ordinamento regionale, consacrato nella Costituzione e voluto da tutti, che ci offre un argomento inoppugnabile.

Ora nella regione calabrese esiste questo istituto bancario: depositi al 31 ottobre 1951 oltre 8 miliardi, mutui in essere a Comuni e Province

della Calabria n. 206 per oltre un miliardo; anticipazioni di cassa (in essere) ad enti pubblici per quasi un miliardo; finanziamento di lavori appaltati dalla Cassa del Mezzogiorno per 2 miliardi; filiali della Cassa nella regione n. 77; esattorie e tesorerie comunali n. 56.

Bisogna tener presente che, a differenza del credito industriale, per cui vi può essere qualche riserva, qui si tratta di erogare danaro totalmente fornito dalla Cassa del Mezzogiorno.

Una rete di interessi ed un plebiscito di simpatie crea un alone di successo attorno a questo istituto di Calabria.

Ragioni costituzionali, sociali, politiche (nel senso di comunità) confortano, in pieno, il mio emendamento.

Ho motivo di credere che la mia richiesta che raccoglie l'adesione di tutti i senatori di qualsiasi partito, tanto è vero che il vecchio e caro amico personale, onorevole Miceli Picardi, ha fatto suo il mio emendamento, sarà votata senza eccezioni e senza obiezioni, più o meno interessate, ed ingiustificate, da parte di tutta l'Assemblea, non esclusi l'egregio relatore ed il ministro Campilli.

Ho finito, onorevole Campilli ed onorevoli colleghi.

Potrei servirmi per la perorazione dell'esordio di questo discorso. Potrei anche rimettere a nuovo tutte le lamentele e tutti i piagnistei, che si esprimono, sentiti o non sentiti, per il nostro Mezzogiorno. Non lo faccio, perchè non l'ho mai fatto. Noi di Calabria siamo poveri di mezzi; ma ricchi di fierezza. Abbiamo nel sangue questa nota gentilizia e questa virtù di razza.

Voglio dirvi soltanto che l'orgoglio di un Governo, davvero democratico, dovrebbe essere quello di emanare leggi essenzialmente oneste: oneste nella forma come nella sostanza; oneste negli intendimenti; ed oneste specialmente nelle realizzazioni, senza le quali le leggi a nulla valgono; perchè restano soltanto dei motivi didascalici sovente offensivi ed irritanti.

Voglio dire ancora che da un Governo, che si proclama squisitamente e sentitamente... cristiano, si aspetta una buona volta... che si dia « il via » a quel Cristo — che a sentire Carlo Levi — si è fermato ad Eboli.

Non debbo dire altro, per adesso. (*Applausi dalla sinistra e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Riccio. Si intende che egli, nel suo discorso, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario* :

« Il Senato, ritenuta la opportunità ed utilità del disegno di legge circa i prestiti esteri della Cassa per il Mezzogiorno, e che per essi la Cassa non debba assumere direttamente le funzioni di banca, passa alla discussione degli articoli ».

PRESIDENTE. Il senatore Riccio ha facoltà di parlare.

RICCIO. Onorevoli colleghi, non sono nè pessimista, nè sospettoso come lo è stato il senatore Mancini e parlerò da italiano sempre, ma da meridionale.

Io non ho visto nelle appassionate e perplesse parole del senatore Mancini quell'animo meridionale che sempre lo ha distinto: ho visto il calabrese ma non ho visto il meridionale. E i suoi sospetti ed il suo pessimismo nascono a mio avviso da questa veduta politica che egli ha dato principalmente alla legge. Per conto mio invece voglio esprimere il mio compiacimento al Governo per la presentazione di questo disegno di legge, che ritengo utile ed opportuno, quale integrazione della legge fondamentale della Cassa per il Mezzogiorno. Questo compiacimento esprimo anche per il momento in cui la legge si discute, che è all'indomani di una grandissima sciagura nazionale, che non ha fermato però il ritmo normale dell'azione del Governo, così come non lo fermarono, nell'interesse del Mezzogiorno, le esigenze della difesa nazionale, le quali trovarono il loro sbocco, pur continuando, e per assicurazione e per i fatti, il Governo a perseguire la sua via nel miglioramento del Mezzogiorno.

Il mio compiacimento poi va in modo speciale al ministro Campilli, per la sua opera diligente, capace ed attiva di presidente del Comitato dei Ministri che controlla la Cassa, e per quello che ha saputo e voluto fare proprio con la presentazione di questa legge. Il mio compiacimento poi è ancora personale, perchè in quegli ambienti in cui si preparano o si col-

labora alla preparazione delle leggi, a suo tempo discutendosi preliminarmente fra noi la legge per il Mezzogiorno, sostenni proprio la tesi che oggi vedo attuata e propugnata dal Governo, che cioè i prestiti esteri che la Cassa per il Mezzogiorno è abilitata a concludere dalla legge fondamentale non avessero quella limitazione che la legge porta, del fondo di dotazione della Cassa medesima o di una durata, che peraltro nella legge fondamentale non è nemmeno assegnata formalmente alla Cassa, perchè la legge predetta, all'articolo primo, parla di un programma di opere da svolgersi nel decennio 1950-60, ma non ha contemporaneamente una norma che segni una vita già delimitata alla Cassa. La quale potrà averne anche una più lunga, sia come normale continuazione di attività di quel decennio di programma previsto dall'articolo 1 suddetto, sia come sviluppo maggiore che noi da meridionali non dobbiamo per lo meno precludere, nè ignorare come possibilità.

Il mio compiacimento va infine anche alla Commissione ed al relatore, che così egregiamente ha assolto il suo compito; dico alla Commissione ed al suo relatore, perchè vedo dalla Commissione propugnati degli emendamenti che coincidono con proposte di modifica alla legge che erano state discusse in un altro ambiente, dove anche si prepara e si collabora alla formazione delle leggi: accenno al Comitato permanente per il Mezzogiorno, di cui mi onoro far parte e che è presieduto dall'insigne maestro Luigi Sturzo, al quale mi piace, anche da questa tribuna, quando ancora risuona l'eco della magnifica manifestazione tenutasi ieri in Campidoglio, mandare un saluto augurale, perchè Dio lo conservi ancora ai suoi compiti veramente così alti, che egli, nonostante l'età, ancora persegue a favore del Mezzogiorno e dell'Italia. (*Vivi applausi dal centro*).

Si è parlato se affidare o non affidare alla Cassa i compiti bancari veri e propri; nel mio ordine del giorno esplicitamente io faccio voti che non sia il caso di affidare direttamente alla Cassa questa funzione. E anche ciò rientra in quello studio preparatorio che accompagnò molto bene la legge stessa prima che fosse presentata all'approvazione delle Camere, in quanto che in quella sede si discusse a lungo la convenienza di dare o meno anche questa figura

alla Cassa; e, anche se la parola Cassa poteva far cadere in errore, si disse che era bene che comunque non fosse una banca e, con questo spirito informatore, nacque la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno. È una figura anomala, che forse non possiamo oggi configurare tra quelle già costituite dalla dottrina nel campo del diritto pubblico, ma comunque è quella che è, viene dalla legge; certamente non è una banca, e il fine che la legge si propone non è quello di attribuirle anche questa funzione. A me sembra che l'accento che la Commissione ha posto su questo punto, estrinsecandolo poi in un emendamento, sia da accettarsi senz'altro, perchè alla Cassa, in verità, non sembra che, sia per istituzione, sia per il buon funzionamento e il buon svolgimento dei suoi compiti, possa essere affidata questa funzione.

Vengo poi più esplicitamente al punto trattato anche dal senatore Mancini, che è la sostanza dell'emendamento proposto dalla Commissione, se cioè la istruttoria dei prestiti e la loro amministrazione debba essere affidata alla Cassa o debba essere affidata invece ad altro organo.

Posta la premessa che la Cassa non è una banca, ne deriva naturalmente come conseguenza che l'istruttoria e l'esame di questi prestiti non li debba fare la Cassa. In proposito, credo si sia avuto lo stesso intendimento nella relazione ministeriale alla legge quando si dice: « Al fine poi di conservare alla Cassa quelle caratteristiche di snellezza e di non appesantimento burocratico, che sono stati i motivi precipui della sua costituzione, si è fin d'ora prevista la facoltà che essa devolva in tutto o in parte l'amministrazione (le parole « in parte » potevano far sorgere il dubbio di una riserva in tale senso, ma non credo che fosse questo l'intento) dei finanziamenti ad enti o istituti finanziari di diritto pubblico o ad enti da essa promossi, i quali enti ed istituti, per la pratica e consuetudine in tale materia, connessa alla loro stessa natura, possono assolvere tale compito senza ulteriori aggravii di personale od eccessivi oneri per la Cassa ». Quindi pare che già nello spirito di chi ha compilato e presentato la legge fosse l'intento di non dare alla Cassa questa funzione.

E allora, se non la si dà, o non la si vuole o non la si può dare alla Cassa, evidentemente qualche ente la deve pure esplicare. Sorge quindi la domanda: chi l'esplicherà? A me pare che la proposta fatta dalla Commissione sia la più idonea per varie ragioni. Prima di tutto, in considerazione dello stato di fatto: noi abbiamo enti di diritto pubblico, che però non sono abilitati all'esercizio del credito industriale, secondo le forme di legge, cioè attraverso sezioni autonome e via dicendo, come invece lo sono oggi i Banchi meridionali. Noi abbiamo enti che potrebbero fare anche questo servizio, ma che dovrebbero essere abilitati con una legge speciale a farlo, e dovrebbero — ecco l'altra ragione — attrezzarsi a farlo, mentre gli enti di cui ho fatto cenno hanno già una attrezzatura adeguata e pienamente funzionante, anche se — io non vengo qui a fare certamente il difensore degli interessi di un istituto, sia pure di diritto pubblico — nell'esercizio di queste funzioni possono essersi riscontrate delle difficoltà che hanno generato delle critiche. Se inconvenienti si sono rilevati, si possono correggere, ma in via esecutiva, e non in questa maniera, cioè moltiplicando gli istituti o mettendoli in concorrenza.

Si è parlato di una situazione di monopolio da correggere, ma io non condivido tale giudizio. Perchè non si arriva ad una correzione attraverso la concorrenza? Perchè, dati i compiti che deve svolgere una banca per la istruttoria di un prestito, per la sua conclusione, e per la sua amministrazione, se noi instaurassimo un regime di concorrenza — adoperiamo la parola dato che è stata adoperata anche l'altra di monopolio, che si è attribuita a questa proposta della Commissione — noi faremmo cosa, che, nella specie, non sarebbe vantaggiosa, perchè, evidentemente, mentre, in regime esclusivistico, chiamiamolo pure così, cioè di attribuzione a determinati enti già esistenti e attrezzati per queste funzioni, abbiamo la sicurezza che queste operazioni, nella loro istruttoria, che è sempre una fase delicata dell'operazione, saranno guardate con un unico occhio obiettivo, allo scopo di vedere se si tratta di operazioni convenienti o meno, assistite o meno dalle garanzie che possono essere preordinate o meno a quel fine che ci si propone, e via dicendo; quando noi invece instaurassimo

una concorrenza, avremmo evidentemente un altro elemento di giudizio che si sovrapporrebbe e che potrebbe portare ad una istruttoria favorevole o contraria per ragioni diverse da quelle obiettive elencate, come ad esempio, per un accaparramento di clientela, che evidentemente dobbiamo deprecare e allontanare. Quindi, se la seconda soluzione può portare a questi inconvenienti, preferisco la prima che non mi porta a questi inconvenienti e che assolve ugualmente la funzione.

Vi è poi anche la questione della garanzia. C'è la garanzia dello Stato, e questo è stato detto quasi ad argomento contrario, mentre invece per me è un argomento favorevole, in quanto non dobbiamo dimenticare che qui siamo in materia di prestiti esteri, cioè chi dà il danaro è una banca estera. Ora, è logico che, se noi con la legge offrissimo delle garanzie di buona istruttoria — parlo dal lato formale, perchè non voglio fare accuse di nessun genere di incapacità da parte di altre banche o enti dando questa funzione agli attuali Banchi meridionali, che sono tradizionalmente conosciuti, che hanno un prestigio all'estero che certamente non hanno le banche private o anche di diritto pubblico a carattere più ristretto — noi verremmo indirettamente ad assicurare quelle banche che dovranno anticipare il denaro, che queste operazioni, anche nella fase istruttoria, saranno curate nel modo dovuto.

S'è poi ancora detto che si vorrebbe estendere ad altri istituti la funzione del prestito sia pure nel lato amministrativo o di istruttoria, principalmente perchè c'è stato un ritardo nelle operazioni affidate al Banco di Napoli e perchè il Banco avrebbe favorito Napoli e la Campania rispetto al resto del Mezzogiorno. Non entro nel merito di ciò che possono essere i ritardi nelle pratiche, perchè so per esperienza dei ritardi di tutte le burocrazie che, peraltro, non sempre sono a queste dovuti; ma queste sono cose da non discutersi in sede legislativa, bensì da risolversi in sede esecutiva per correggere gli eventuali errori. Quel che mi preme di rilevare è che, per ciò che riguarda la ripartizione, Napoli e la Campania non hanno fatto la parte del leone. Da una statistica che mi sono procurata appare che le domande di finanziamento presentate al Banco di Napoli per credito in-

dustriale nella provincia di Napoli importano lire 361.000.000 e sono stati deliberati finanziamenti per lire 93.000.000, cioè con una proporzione tra domande pervenute e fondi deliberati del 16,4 per cento. Per la Campania le domande sono state di un importo di lire 605.000.000 e i finanziamenti lire 144.000.000: proporzione 16,8 per cento. Per l'intero Mezzogiorno le domande pervenute ammontano a un importo di lire 1.440.000.000 e i finanziamenti a lire 372.000.000: proporzione 16,1 per cento. Queste tre percentuali sono dunque quasi identiche. Io so che la statistica è una scienza che non può dirsi esatta, perchè ha bisogno di tanti elementi per poterne ricavare quel che si vuol sapere, e che quindi anche questa statistica può prestarsi a critiche. Comunque questa statistica dice che in definitiva l'accusa alla Campania e a Napoli di aver fatto la parte del leone non è nella sostanza rispondente alla realtà. Potrei anche dare altre statistiche, ma non lo faccio data l'ora tarda, circa le operazioni finanziarie deliberate e quelle perfezionate, per cui si vede che tra le domande presentate e quelle sboccate nell'erogazione del finanziamento non c'è che il 10 per cento di scarto, che comprende un 6 per cento di operazioni di lunga e difficoltosa istruttoria ed un 4 per cento di operazioni abbandonate. Non si possono perciò fare accuse che giustifichino una necessità di cambiare, di escludere, ecc.

Svolta questa parte passo ora agli emendamenti da me presentati.

Prima di tutto il titolo che dice: « Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della " Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale " (Cassa per il Mezzogiorno) ».

Io noto che nella legge all'articolo 2 c'è una disposizione che incide sulla parte istituzionale della Cassa, perchè si stabilisce l'istituzione di un Comitato esecutivo da parte del Consiglio di amministrazione, e nell'articolo 1 c'è tutto il regolamento nuovo dei prestiti esteri. Mi parrebbe perciò idoneo e rispondente alla sostanza del disegno di legge mutare così questo titolo: « Cassa per il Mezzogiorno (Istituzione di un Comitato esecutivo e nuove norme per i prestiti esteri) » dico « nuove » perchè i prestiti esteri erano già previsti nella legge istituzionale. Oggi non si danno nuove modalità, ma si

estendono i limiti. Sono quindi nuove norme, che incidono nella materia dei prestiti, che già era materia della legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno.

Vengo poi agli altri emendamenti, i quali sono quasi tutti formali: trasformerei cioè l'articolo 1 in articolo 2 e viceversa, perchè è bene che l'articolo riguardante una modifica istituzionale venga prima di quello riguardante una modifica funzionale. Per analoga ragione di sistematica invertirei il primo comma con il secondo comma dell'articolo 1. Quanto poi al quinto e sesto comma della Commissione, devo dire che, dal punto di vista della tecnica legislativa, per il contenuto di questi emendamenti, essi meglio troverebbero luogo piuttosto che in una legge, in un regolamento di esecuzione, che la legge stessa prevedeva e che ancora non è stato fatto. Fortuna volle che noi decidessimo che la legge sarebbe divenuta operante senza aspettare il regolamento. Ormai è passato un anno e tre mesi e si è visto anche in pratica il funzionamento della Cassa; bene ha fatto la Commissione a fare un voto speciale affinché questo regolamento finalmente venga emanato. Ora, penso che il regolamento sia di prossima emanazione, e, se è di prossima emanazione, in effetti, tutto ciò che riguarda la disciplina esecutiva di questi prestiti potrebbe trovar luogo nel regolamento stesso, senza bisogno di una legge, bastando il quarto comma dell'articolo 1 a determinare la disposizione, come legge, e il resto potendo venire delegato al regolamento.

Comunque la questione è sorta, è stata discussa e quindi non mi sono permesso di proporre un emendamento soppressivo; anzi, avvalendomi proprio del suggerimento, che opportunamente la relazione dà, là dove dice: « Alla Cassa dovranno essere indirizzate le domande di finanziamento, per cui alla Cassa competerà il potere direttivo e di decisione mentre alle Sezioni competerà il relativo servizio bancario », io ho proposto di aggiungere, dopo la parola « approvata », l'altra « dalla Cassa », in modo che resti ben chiaro che il potere deliberante e decisivo, come la stessa Commissione, nella sua relazione, propone, è di esclusiva competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Affermato questo principio, mi pare che il resto sia questione secondaria, che — come ri-

peto — potrebbe trovare luogo anche nel regolamento, e potrebbe essere reso normativo per il Governo mediante un ordine del giorno che lo impegni a servirsi, per ora, degli istituti che esistono, senza ipotecare il futuro, perchè non escludo che domani, se sorgessero nuove sezioni di credito industriale presso altri istituti di diritto pubblico, da attrezzarsi in maniera analoga a quelle esistenti, e che dessero quelle garanzie di funzionalità e di esercizio che danno oggi gli enti esistenti, si potrebbe anche allargare il cerchio degli istituti a tanto autorizzati. In questo modo si consentirebbe una certa elasticità all'azione della Cassa, senza imbrigliare quella che è la disposizione attuale, nel senso che, non parlando ora di nuovi servizi, si faccia il voto che le operazioni di istruttoria e di esecuzione dei prestiti siano fatte dai tre banche meridionali che oggi hanno, attraverso le apposite sezioni previste dalla legge per il credito industriale, l'adeguata attrezzatura. Praticamente si andrà ai Banche meridionali, che hanno queste sezioni, e domani sarà anche possibile di andare ad altri. Ripeto, poichè la questione è sorta, e si è svolta l'appassionata discussione in merito, ho voluto esprimere il mio deciso parere in favore della tesi della Commissione, solo migliorandola, ma nello stesso senso in cui la Commissione la poneva, con la proposta dell'emendamento di cui ho parlato. (*Applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. S'intende che i senatori Romano Antonio, Mancini e Riccio, nei loro discorsi, hanno anche svolto gli emendamenti da loro presentati. Quindi tali emendamenti non saranno poi illustrati in sede di discussione degli articoli.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana di domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario* :

Al Ministro degli affari esteri, per sapere a che punto siano le trattative dirette a rendere operante la deliberazione, adottata dall'O.N.U.

l'11 dicembre 1950, di restituire agli Italiani i beni in Cirenaica, restituzione oggi nel fatto ostacolata dalla potenza amministratrice (1898).

CIASCA.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non intenda intervenire con urgenza onde modificare la situazione dei dipendenti della « Acciaieria Ferriera Stramezzi e C. » di Crema, i quali sono ingiustamente trattati dal punto di vista salariale, sono sottoposti ad un ritmo di lavoro inumano e costretti ad un ambiente sprovvisto delle più elementari provvidenze e di protezione contro i numerosi e spesso gravi infortuni.

I lavoratori interessati da tempo reclamano e lottano per migliori condizioni di esistenza.

Il mese scorso richiesero l'intervento dell'Ispettorato regionale del lavoro il quale solo parzialmente è riuscito a far recedere i proprietari da una posizione di gretta repulsa delle legittime richieste dei lavoratori (1945).

MONTAGNANI (COLOMBI, ALBERGANTI, FERRAGNI).

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se e quali provvedimenti intenda prendere, o abbia preso, nel vasto quadro della urgente difesa del bosco in Italia, per impedire la vandalica abituale devastazione delle giovani abetaie nell'occasione del Natale, in osservanza di un costume che non è nostro (1989).

GASPAROTTO.

Al Ministro dell'Africa Italiana, per sapere se egli intende accogliere la proposta di pubblicare, in conformità di quanto hanno praticato altre potenze colonizzatrici europee, i più significativi documenti italiani attinenti alle nostre colonie, ed in particolar modo la corrispondenza dei Ministri degli esteri e delle colonie coi Governatori, testimonianza dell'opera di civiltà svolta dall'Italia nel continente africano e sicuro fondamento per una obiettiva ricostruzione (1990).

CIASCA.

PRESIDENTE. Domani, mercoledì 28 novembre, due sedute pubbliche, alle ore 10 e alle ore 16, con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 10.

I. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

SAMEK LODOVICI (DE BOSIO, PAZZAGLI, BOCCASSI, BRASCHI, SILVESTRINI, TOMMASINI). — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere: se non ritenga pregiudizievole e contro, quanto meno, allo spirito della legge n. 49, 20 febbraio 1950, gli ostacoli che tuttora si frappongono all'attività trasfusionale della benemerita Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.); se non ritenga opportuno diramare alle autorità periferiche delle circolari chiarificatrici per eliminarli o, quanto meno, delle norme anche transitorie; quali siano gli intendimenti del Governo nei confronti dell'A.V.I.S. e dell'organizzazione sul piano nazionale dei servizi della trasfusione del sangue (354).

BOERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Circa la interpretazione, che essi mostrano di volere dare alla legge 20 febbraio 1950, n. 49, sul riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) (355).

GASPAROTTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se e come il Governo intenda aiutare l'A.V.I.S. (356).

SPEZZANO (PUTINATI, FIORE). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che nei cantieri Silani (provincia di Cosenza) per la costruzione del lago Cecita, affidata alle ditte Farsura e Lodigiani, si sono verificati, fino al 5 agosto 1951 2.338 infortuni sul lavoro, nei quali otto lavoratori hanno perduto la vita; che i lavori in galleria si sono svolti con macchinette a nafta senza depuratori e che altri lavori sono avvenuti ad una temperatura di circa 60 gradi con ingente pre-

1948-51 - DCCXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

27 NOVEMBRE 1951

giudizio e danno dei lavoratori; che altri gravi infortuni si sono verificati dal 5 agosto in poi; che l'87 per cento dei lavoratori è stato costretto a ricorrere alla Cassa mutua malattia e che il 7 per cento ha dovuto abbandonare il lavoro per evitare maggiori danni; per sapere quali provvedimenti intende prendere per imporre il rispetto delle leggi in difesa della vita e della salute dei lavoratori e fare abbandonare questo sistema coloniale di supersfruttamento; per sapere, infine, se e come giustifica l'operato degli organi periferici del Ministero e delle altre autorità che con la loro complicità o acquiescenza hanno reso tutto ciò possibile (371).

II. Interrogazioni.

ALLE ORE 16.

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) » (1785).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (943) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

2. RUINI ed altri. — Disposizione per la determinazione dell'anno finanziario e per l'esame e l'approvazione dei bilanci (1412).

3. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

4. Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo (1608) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BENEDETTI Tullio. — *Referendum popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie e per la convalida di leggi costituzionali* (970).

5. Norme per la repressione dell'attività fascista (1396).

III. Discussione della mozione:

RICCI Federico, (BOGGIANO PICO, VENDITTI, CONTI, OGGIANO, MARCONCINI, CONCI, MAZZONI, BOCCONI, TONELLO, LAVIA, RUSSO, SANMARTINO, SCHIAVONE, BARACCO, MARTINI, BUIZZA, TOMÈ, SALVI). — Considerati i danni e i pericoli che vengono alla morale ed alla educazione dei cittadini, e particolarmente dei giovani, dal diffondersi del giuoco d'azzardo, causa di degradamento e stimolo alle spese di lusso (che nulla hanno in comune col sano traffico turistico spesso invocato a pretesto);

ritenuto che, specialmente nell'attuale momento, occorre richiamare gli italiani ad una regola di vita più austera ed economica;

il Senato delibera di: 1° che sia abolito il decreto-legge 22 dicembre 1927, il quale dà facoltà al Ministro dell'interno di autorizzare l'apertura di case da giuoco; 2° che non si concedano nuove concessioni, non importa quale ne possa essere il motivo; 3° che si revochino le concessioni esistenti; 4° che si intensifichi la ricerca e la repressione del giuoco clandestino (57).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Approvazione ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia;

a) Accordo relativo alla pesca esercitata dai pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso a Belgrado il 13 aprile 1949;

b) Protocollo relativo alla proroga dell'Accordo suddetto e scambi di note, concluso a Belgrado il 26 febbraio 1951 (1731).

2. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note firmato a Parigi il 7 febbraio 1951 concernente alcune modifiche all'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale, firmato a Roma il 29 maggio 1948 (1860).

V. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

4. Deputati FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Nella seduta del 30 ottobre 1951 rinviata la discussione di un mese*).

5. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la prerazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317) (*Nella seduta del 14 novembre 1951 rinviata la discussione di due mesi*).

VI. Discussione di disegni di legge rinviata (*per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni*):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

2. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

3. LODATO. — Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione (1377).

4. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli

impiegati statali con funzioni direttive (1703).

VII. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore SPANO, per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale in relazione all'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317), di oltraggio a un pubblico ufficiale (articolo 341, prima parte, secondo capoverso ed ultima parte, del Codice penale) e di non ottemperanza all'ingiunzione di scioglimento di un pubblico comizio datagli dall'Autorità competente (articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. LXIII);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore LI CAUSI, per il reato di vilipendio alla Polizia (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CIII);

contro BRUNELLA Francesco, per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CVII);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CX);

contro il senatore MARIANI, per il reato di organizzazione di pubblica riunione senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CXIII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXIX);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'arti-

colo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXII);

contro il senatore SERENI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) (Doc. CXXVI);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio al Governo per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXVII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXXV);

contro il senatore BERLINGUER, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414 del Codice penale) (Doc. CXXXVII);

contro il senatore PUCCI, per il reato di diffusione di scritti senza autorizzazione (articoli 113 e 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXLI);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione (articoli 57, 81 capoverso e 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale) (Doc. CLI).

La seduta è tolta (ore 21,20).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti